



2023\0133(COD)

28.11.2023

PARERE

della commissione per il commercio internazionale

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai brevetti essenziali, che modifica il regolamento (UE) 2017/1001 (COM(2023)0232 – C9-0147/2023 – 2023\0133(COD))

Relatrice per parere: Danuta Maria Hübner

PA_Legam

EMENDAMENTI

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione giuridica, competente per il merito, a prendere in considerazione quanto segue:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Il presente regolamento si propone di migliorare la concessione di licenze per i brevetti SEP affrontando le cause della sua inefficienza, ad esempio la mancanza di trasparenza per quanto riguarda i brevetti SEP, la determinazione di condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND) e la concessione di licenze lungo la catena del valore, nonché l'uso limitato delle procedure di risoluzione delle controversie in relazione alle controversie sulle condizioni FRAND. Tutti questi elementi considerati nel loro insieme riducono l'equità e l'efficienza del sistema nel suo complesso e comportano costi amministrativi e di transazione troppo elevati. Attraverso il miglioramento della concessione di licenze per i brevetti SEP, il regolamento mira a incentivare la partecipazione delle imprese europee al processo di sviluppo delle norme e l'utilizzo generalizzato di tali tecnologie standardizzate, in particolare nei settori dell'internet delle cose (IoT). Il presente regolamento persegue quindi obiettivi complementari ma diversi rispetto alla protezione della concorrenza non falsata, obiettivo garantito dagli articoli 101 e 102 TFUE. Il presente regolamento dovrebbe inoltre lasciare impregiudicate le norme nazionali in materia di concorrenza.

Emendamento

(2) Il presente regolamento si propone di migliorare la concessione di licenze per i brevetti SEP affrontando le cause della sua inefficienza, ad esempio la mancanza di trasparenza per quanto riguarda i brevetti SEP, la determinazione di condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND) e la concessione di licenze lungo la catena del valore, nonché l'uso limitato delle procedure di risoluzione delle controversie in relazione alle controversie sulle condizioni FRAND. Tutti questi elementi considerati nel loro insieme riducono l'equità e l'efficienza del sistema nel suo complesso e comportano costi amministrativi e di transazione troppo elevati. Attraverso il miglioramento della concessione di licenze per i brevetti SEP, il regolamento mira a incentivare la partecipazione delle imprese europee al processo di sviluppo delle norme e l'utilizzo generalizzato di tali tecnologie standardizzate, in particolare nei settori dell'internet delle cose (IoT). Il presente regolamento persegue quindi obiettivi complementari ma diversi rispetto alla protezione della concorrenza non falsata, obiettivo garantito dagli articoli 101 e 102 TFUE. Il presente regolamento dovrebbe inoltre lasciare impregiudicate le norme nazionali in materia di concorrenza, ***ed essere in linea con l'impegno dell'Unione europea a promuovere un sistema commerciale multilaterale basato su regole nell'ambito dell'OMC. In particolare, le misure introdotte dal presente regolamento devono essere***

conformi alle norme dell'OMC e all'accordo TRIPS, e devono tenere conto della possibile risposta dei partner commerciali dell'Unione e garantire che l'applicazione della misura non sia percepita come una misura protezionistica unilaterale.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) I brevetti SEP proteggono la tecnologia incorporata in una norma. I brevetti SEP sono "essenziali" nel senso che l'utilizzo della norma richiede l'uso delle invenzioni oggetto di tali brevetti. Il successo di una norma dipende dal suo utilizzo generalizzato, per cui tutti i portatori di interessi dovrebbero essere autorizzati a utilizzarla. Per garantire un utilizzo e un'accessibilità generalizzati delle norme, le organizzazioni di normazione chiedono ai titolari di brevetti SEP che partecipano allo sviluppo delle norme di impegnarsi a concedere in licenza tali brevetti a condizioni FRAND agli utilizzatori che scelgono di fare uso della norma. L'impegno FRAND è un impegno contrattuale volontario assunto dal titolare del brevetto SEP a beneficio di terzi, e come tale dovrebbe essere rispettato anche dai successivi titolari dei brevetti SEP. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai brevetti che sono essenziali per una norma pubblicata da un'organizzazione di normazione nei confronti della quale il titolare del brevetto SEP si è impegnato a concedere in licenza i suoi brevetti essenziali a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND) e che non è soggetta a una politica di proprietà intellettuale esente da royalty, dopo l'entrata in vigore del presente

Emendamento

(3) I brevetti SEP proteggono la tecnologia incorporata in una norma. I brevetti SEP sono "essenziali" nel senso che l'utilizzo della norma richiede l'uso delle invenzioni oggetto di tali brevetti. Il successo di una norma dipende dal suo utilizzo generalizzato, per cui tutti i portatori di interessi dovrebbero essere autorizzati a utilizzarla. Per garantire un utilizzo e un'accessibilità generalizzati delle norme, le organizzazioni di normazione chiedono ai titolari di brevetti SEP che partecipano allo sviluppo delle norme di impegnarsi a concedere in licenza tali brevetti a condizioni FRAND agli utilizzatori che scelgono di fare uso della norma. L'impegno FRAND è un impegno contrattuale volontario assunto dal titolare del brevetto SEP a beneficio di terzi, e come tale dovrebbe essere rispettato anche dai successivi titolari dei brevetti SEP. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai brevetti ***in vigore nell'Unione europea*** che sono essenziali per una norma pubblicata da un'organizzazione di normazione nei confronti della quale il titolare del brevetto SEP si è impegnato a concedere in licenza i suoi brevetti essenziali a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND) e che non è soggetta a una politica di proprietà intellettuale esente da royalty, dopo l'entrata in vigore del presente

regolamento.

regolamento.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Per alcuni casi d'uso delle norme, ad esempio per quelle relative alle comunicazioni wireless, esistono relazioni commerciali e pratiche di concessione di licenze ben consolidate, con iterazioni che si estendono per diverse generazioni determinando una notevole dipendenza reciproca e facendo maturare un valore significativo e visibile sia per i titolari che per gli utilizzatori di brevetti SEP. Esistono altri casi d'uso, generalmente più nuovi (a volte delle stesse norme o di loro sottoinsiemi), in mercati meno maturi e comunità di utilizzatori più diffuse e meno consolidate, nei quali l'imprevedibilità delle royalty e delle altre condizioni di licenza e la prospettiva di valutazioni dei brevetti complesse e dei contenziosi che ne possono derivare pesano maggiormente sugli incentivi all'impiego di tecnologie standardizzate in prodotti innovativi. Di conseguenza, per garantire una risposta proporzionata e ben mirata, ***alcune procedure previste dal presente regolamento, cioè la determinazione della royalty aggregata e*** la procedura obbligatoria per la determinazione delle condizioni FRAND prima della fase di contenzioso, ***non dovrebbero essere applicate*** a casi d'uso identificati di determinate norme o parti di esse per le quali esistono elementi di prova atti a dimostrare che le negoziazioni di licenze per brevetti SEP a condizioni FRAND non danno luogo a difficoltà o inefficienze di rilievo.

Emendamento

(4) Per alcuni casi d'uso delle norme, ad esempio per quelle relative alle comunicazioni wireless, esistono relazioni commerciali e pratiche di concessione di licenze ben consolidate, con iterazioni che si estendono per diverse generazioni determinando una notevole dipendenza reciproca e facendo maturare un valore significativo e visibile sia per i titolari che per gli utilizzatori di brevetti SEP. Esistono altri casi d'uso, generalmente più nuovi (a volte delle stesse norme o di loro sottoinsiemi), in mercati meno maturi e comunità di utilizzatori più diffuse e meno consolidate, nei quali l'imprevedibilità delle royalty e delle altre condizioni di licenza e la prospettiva di valutazioni dei brevetti complesse e dei contenziosi che ne possono derivare pesano maggiormente sugli incentivi all'impiego di tecnologie standardizzate in prodotti innovativi. Di conseguenza, per garantire una risposta proporzionata e ben mirata, la procedura obbligatoria per la determinazione delle condizioni FRAND prima della fase di contenzioso ***non dovrebbe*** essere ***applicata*** a casi d'uso identificati di determinate norme o parti di esse per le quali esistono elementi di prova atti a dimostrare che le negoziazioni di licenze per brevetti SEP a condizioni FRAND non danno luogo a difficoltà o inefficienze di rilievo.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Se da un lato la trasparenza nella concessione di licenze per i brevetti SEP dovrebbe favorire un contesto di investimento equilibrato lungo le intere catene del valore del mercato unico, in particolare per i casi d'uso delle tecnologie emergenti che sostengono gli obiettivi di crescita verde, digitale e resiliente dell'Unione, dall'altro il regolamento dovrebbe applicarsi anche alle norme, o a parti di esse, pubblicate prima della sua entrata in vigore, laddove le inefficienze nella concessione di licenze per i brevetti SEP rilevanti provochino gravi distorsioni del funzionamento del mercato interno. Ciò è particolarmente rilevante per i fallimenti del mercato che ostacolano gli investimenti nel mercato unico, l'introduzione di tecnologie innovative o lo sviluppo di tecnologie nascenti e di casi d'uso emergenti. Tenendo conto di tali criteri, la Commissione dovrebbe quindi determinare mediante un atto delegato le norme o parti di esse che sono state pubblicate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e i casi d'uso rilevanti per i quali è possibile registrare brevetti SEP.

Emendamento

soppresso

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Considerato il carattere globale delle licenze per i brevetti SEP, i riferimenti alla *royalty aggregata e alla* determinazione delle condizioni FRAND

Emendamento

(8) Considerato il carattere globale delle licenze per i brevetti SEP, i riferimenti alla determinazione delle condizioni FRAND possono intendersi

possono intendersi come riferimenti *alle royalty aggregate e* alle determinazioni delle condizioni FRAND a livello globale oppure come altrimenti concordato dai portatori di interessi che effettuano la notifica o dalle parti del procedimento.

come riferimenti alle determinazioni delle condizioni FRAND a livello globale oppure come altrimenti concordato dai portatori di interessi che effettuano la notifica o dalle parti del procedimento.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Il centro di competenza dovrebbe istituire e amministrare un registro elettronico e una banca dati elettronica contenente informazioni dettagliate sui brevetti SEP in vigore in uno o più Stati membri, compresi i risultati della verifica del carattere essenziale, i pareri, le relazioni, la giurisprudenza disponibile delle giurisdizioni di tutto il mondo, le norme relative ai brevetti SEP nei paesi terzi e i risultati degli studi specifici sui brevetti SEP. Al fine di sensibilizzare alla concessione di licenze per i brevetti SEP e agevolarne la concessione per le PMI, il centro di competenza dovrebbe offrire assistenza alle PMI. La creazione e la gestione di un sistema di verifica del carattere essenziale e dei processi per *il calcolo della royalty aggregata e* la determinazione delle condizioni FRAND da parte del centro di competenza dovrebbero includere interventi di miglioramento del sistema e dei processi su base continua, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie. In linea con tale obiettivo, il centro di competenza dovrebbe definire procedure di formazione che permettano ai valutatori del carattere essenziale e ai conciliatori di formulare pareri *sulle royalty aggregate e* sulla determinazione delle condizioni FRAND, e dovrebbe promuovere la coerenza nelle loro pratiche.

Emendamento

(13) Il centro di competenza dovrebbe istituire e amministrare un registro elettronico e una banca dati elettronica contenente informazioni dettagliate sui brevetti SEP in vigore in uno o più Stati membri, compresi i risultati della verifica del carattere essenziale, i pareri, le relazioni, la giurisprudenza disponibile delle giurisdizioni di tutto il mondo, le norme relative ai brevetti SEP nei paesi terzi e i risultati degli studi specifici sui brevetti SEP. Al fine di sensibilizzare alla concessione di licenze per i brevetti SEP e agevolarne la concessione per le PMI, il centro di competenza dovrebbe offrire assistenza alle PMI. La creazione e la gestione di un sistema di verifica del carattere essenziale e dei processi per la determinazione delle condizioni FRAND da parte del centro di competenza dovrebbero includere interventi di miglioramento del sistema e dei processi su base continua, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie. In linea con tale obiettivo, il centro di competenza dovrebbe definire procedure di formazione che permettano ai valutatori del carattere essenziale e ai conciliatori di formulare pareri sulla determinazione delle condizioni FRAND, e dovrebbe promuovere la coerenza nelle loro pratiche.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) Conoscere l'importo totale della royalty potenziale per tutti i brevetti SEP riguardanti una norma (royalty aggregata) applicabile agli utilizzi di tale norma è importante per valutare l'importo della royalty per un prodotto, elemento a sua volta essenziale per la determinazione dei costi del fabbricante. Ciò aiuta anche il titolare dei brevetti SEP a pianificare il rendimento atteso dall'investimento. La pubblicazione della royalty aggregata prevista e delle condizioni standard di licenza per una determinata norma faciliterebbe la concessione di licenze per i brevetti SEP, riducendone il costo. È pertanto necessario rendere pubbliche le informazioni sui canoni di royalty totali (royalty aggregata) e le condizioni FRAND standard per la concessione di licenze.

soppresso

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) I titolari di brevetti SEP dovrebbero avere la possibilità di informare innanzitutto il centro di competenza della pubblicazione della norma o della royalty aggregata che hanno concordato tra loro. Ad eccezione dei casi d'uso di norme per i quali la Commissione stabilisce che esistono pratiche di licenza per i brevetti SEP ampiamente consolidate e generalmente ben funzionanti, il centro di competenza

soppresso

può assistere le parti nel determinare la royalty aggregata. In tale contesto, se non vi è accordo su una royalty aggregata tra i titolari di brevetti SEP, alcuni di essi possono chiedere al centro di competenza di nominare un conciliatore che assista i titolari di brevetti SEP disposti a partecipare alla procedura nel determinare una royalty aggregata per i brevetti SEP riguardanti la norma in questione. In questo caso il ruolo del conciliatore consisterebbe nel facilitare il processo decisionale dei titolari di brevetti SEP partecipanti, senza formulare alcuna raccomandazione di royalty aggregata. Infine è importante garantire la presenza di un terzo indipendente, ossia di un esperto, che possa raccomandare una royalty aggregata. I titolari e/o gli utilizzatori di brevetti SEP dovrebbero quindi poter chiedere al centro di competenza una perizia sulla royalty aggregata. Quando viene presentata una simile richiesta, il centro di competenza dovrebbe nominare un panel di conciliatori e gestire un processo in cui siano invitati a partecipare tutti i portatori di interessi. Dopo aver ricevuto informazioni da tutti i partecipanti, il panel dovrebbe fornire una perizia non vincolante sulla royalty aggregata. La perizia sulla royalty aggregata dovrebbe contenere un'analisi non riservata dell'impatto previsto della royalty aggregata sui titolari di brevetti SEP e sui portatori di interessi nella catena del valore. A tal proposito sarebbe importante considerare fattori quali l'efficienza della concessione di licenze per i brevetti SEP, anche alla luce di norme o pratiche consuetudinarie per la concessione di licenze di proprietà intellettuale nella catena del valore e la concessione di licenze incrociate, così come l'incidenza sugli incentivi all'innovazione per i titolari di brevetti SEP e i diversi portatori di interessi lungo la catena del valore.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Dopo la notifica di una norma ***oppure, se anteriore, la determinazione di una royalty aggregata***, il centro di competenza aprirà la registrazione dei brevetti SEP ai titolari di brevetti essenziali in vigore in uno o più Stati membri.

Emendamento

(18) Dopo la notifica di una norma, il centro di competenza aprirà la registrazione dei brevetti SEP ai titolari di brevetti essenziali in vigore in uno o più Stati membri.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 20

Testo della Commissione

(20) ***I titolari di brevetti SEP possono effettuare la registrazione dopo la scadenza del termine indicato. In tal caso i titolari di brevetti SEP non dovrebbero però essere in grado di riscuotere le royalty né di chiedere il risarcimento dei danni per il periodo di ritardo.***

Emendamento

(20) ***In caso di mancata registrazione, il centro di competenza dovrebbe notificare al titolare di brevetti SEP che, in caso di ulteriori ritardi nella registrazione dei suoi brevetti, dopo un periodo di tolleranza di 2 mesi, egli non sarà in grado di riscuotere le royalty né di chiedere il risarcimento dei danni in relazione al suo brevetto fino al completamento della registrazione.***

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 22

Testo della Commissione

(22) I titolari di brevetti SEP dovrebbero assicurarsi che le registrazioni dei loro brevetti siano aggiornate. È opportuno che gli aggiornamenti siano registrati entro sei mesi per i cambiamenti rilevanti, ad esempio per quanto riguarda la titolarità, gli accertamenti sull'annullamento del

Emendamento

(22) I titolari di brevetti SEP dovrebbero assicurarsi che le registrazioni dei loro brevetti siano aggiornate. È opportuno che gli aggiornamenti siano registrati entro sei mesi per i cambiamenti rilevanti, ad esempio per quanto riguarda la titolarità, gli accertamenti sull'annullamento del

brevetto o altri cambiamenti applicabili derivanti da impegni contrattuali o da decisioni di autorità pubbliche. **Il mancato aggiornamento può comportare la sospensione della registrazione dei brevetti SEP dal registro.**

brevetto o altri cambiamenti applicabili derivanti da impegni contrattuali o da decisioni di autorità pubbliche. **In caso di mancato aggiornamento della registrazione, il centro di competenza dovrebbe notificare al titolare del brevetto SEP che, qualora vi siano ulteriori ritardi nell'aggiornamento della sua registrazione, dopo un periodo di tolleranza di 2 mesi, il suo SEP potrebbe essere sospeso.**

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 26

Testo della Commissione

(26) ***I titolari o gli utilizzatori di brevetti SEP possono inoltre indicare ogni anno fino a 100 brevetti SEP registrati da sottoporre a verifica del carattere essenziale.*** Se viene confermato il carattere essenziale dei brevetti SEP preselezionati, i titolari di tali brevetti possono utilizzare questa conferma nelle negoziazioni e come prova dinanzi a un organo giurisdizionale, fatto salvo il diritto degli utilizzatori di contestare dinanzi agli organi giurisdizionali il carattere essenziale di un brevetto SEP registrato. I brevetti SEP selezionati non avrebbero alcuna influenza sul processo di campionamento, in quanto il campione dovrebbe essere selezionato tra tutti i brevetti SEP registrati di ciascuno dei titolari di tali brevetti. Se un brevetto SEP preselezionato viene selezionato anche per il campione, dovrebbe essere effettuata una sola verifica del carattere essenziale. Le verifiche del carattere essenziale non dovrebbero essere ripetute sui brevetti SEP della stessa famiglia di brevetti.

Emendamento

(26) Se viene confermato il carattere essenziale dei brevetti SEP preselezionati, i titolari di tali brevetti possono utilizzare questa conferma nelle negoziazioni e come prova dinanzi a un organo giurisdizionale, fatto salvo il diritto degli utilizzatori di contestare dinanzi agli organi giurisdizionali il carattere essenziale di un brevetto SEP registrato. I brevetti SEP selezionati non avrebbero alcuna influenza sul processo di campionamento, in quanto il campione dovrebbe essere selezionato tra tutti i brevetti SEP registrati di ciascuno dei titolari di tali brevetti. Se un brevetto SEP preselezionato viene selezionato anche per il campione, dovrebbe essere effettuata una sola verifica del carattere essenziale. Le verifiche del carattere essenziale non dovrebbero essere ripetute sui brevetti SEP della stessa famiglia di brevetti.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione

(33) *La determinazione delle condizioni FRAND rappresenterebbe un passo obbligatorio prima che il titolare di un brevetto SEP possa avviare un procedimento per violazione di un brevetto o che un utilizzatore possa chiedere a un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro la determinazione o valutazione delle condizioni FRAND relative a un brevetto SEP. L'obbligo di avviare la procedura di determinazione delle condizioni FRAND prima di iniziare il corrispondente procedimento giudiziario non dovrebbe però riguardare i brevetti SEP che coprono i casi d'uso di norme per i quali la Commissione abbia stabilito che non esistono difficoltà o inefficienze di rilievo nella concessione di licenze a condizioni FRAND.*

Emendamento

(33) *Dal momento che un meccanismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie correttamente funzionante per determinare le condizioni FRAND può offrire vantaggi significativi a tutte le parti e che al tempo stesso è necessario rispettare il diritto fondamentale di accesso alla giustizia per tutte le parti, la determinazione delle condizioni FRAND dovrebbe rappresentare un passo obbligatorio prima che un organo giurisdizionale nazionale competente proceda alla valutazione del merito di un reclamo per violazione di un brevetto avviato da un titolare di un brevetto SEP o proceda alla determinazione o valutazione delle condizioni FRAND, come richiesto da un utilizzatore.*

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione

(34) Ciascuna parte può scegliere se desidera partecipare alla procedura *e impegnarsi a rispettarne l'esito*. Nel caso in cui una parte non risponda alla richiesta di determinazione delle condizioni FRAND *o non si impegni a rispettare l'esito di tale determinazione*, l'altra parte dovrebbe essere in grado di chiedere la chiusura o la prosecuzione unilaterale della determinazione delle condizioni FRAND. Tale parte non dovrebbe essere esposta a contenziosi durante il periodo in cui vengono determinate le condizioni FRAND. Allo stesso tempo, la determinazione delle condizioni FRAND dovrebbe essere una procedura efficace che

Emendamento

(34) Ciascuna parte può scegliere se desidera partecipare alla procedura. Nel caso in cui una parte non risponda alla richiesta di determinazione delle condizioni FRAND, l'altra parte dovrebbe essere in grado di chiedere la chiusura o la prosecuzione unilaterale della determinazione delle condizioni FRAND. Tale parte non dovrebbe essere esposta a contenziosi durante il periodo in cui vengono determinate le condizioni FRAND. Allo stesso tempo, la determinazione delle condizioni FRAND dovrebbe essere una procedura efficace che consenta alle parti di raggiungere un accordo prima della fase contenziosa o di

consenta alle parti di raggiungere un accordo prima della fase contenziosa o di ottenere una determinazione da utilizzare in ulteriori procedimenti. ***La parte o le parti che partecipano alla procedura per la determinazione delle condizioni FRAND e che si impegnano a rispettarne l'esito dovrebbero quindi poter beneficiare del suo completamento.***

ottenere una determinazione da utilizzare in ulteriori procedimenti.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 35

Testo della Commissione

(35) L'obbligo di avviare la determinazione delle condizioni FRAND non dovrebbe pregiudicare l'effettiva protezione dei diritti delle parti. ***A tale proposito, la parte che si impegna a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND dovrebbe avere il diritto, nel caso in cui l'altra parte non assuma il medesimo impegno, di avviare un procedimento dinanzi all'organo giurisdizionale nazionale competente in attesa della determinazione delle condizioni FRAND.*** Ciascuna delle parti dovrebbe ***inoltre*** poter adire l'organo giurisdizionale competente per chiedere un provvedimento provvisorio di natura finanziaria. Nel caso in cui il titolare di un brevetto SEP abbia assunto un impegno FRAND, l'adozione di provvedimenti provvisori di natura finanziaria adeguati e proporzionati dovrebbe garantire la necessaria tutela giudiziaria al titolare del brevetto SEP che abbia accettato di concedere in licenza il suo brevetto a condizioni FRAND, mentre l'utilizzatore dovrebbe essere in grado di contestare il livello delle royalty FRAND o di eccepire la mancanza di carattere essenziale o l'invalidità del brevetto SEP. Nei sistemi nazionali che richiedono l'avvio di un procedimento di merito come condizione

Emendamento

(35) L'obbligo di avviare la determinazione delle condizioni FRAND non dovrebbe pregiudicare l'effettiva protezione dei diritti delle parti. Ciascuna delle parti dovrebbe poter adire l'organo giurisdizionale competente per chiedere un provvedimento provvisorio di natura finanziaria. Nel caso in cui il titolare di un brevetto SEP abbia assunto un impegno FRAND, l'adozione di provvedimenti provvisori di natura finanziaria adeguati e proporzionati dovrebbe garantire la necessaria tutela giudiziaria al titolare del brevetto SEP che abbia accettato di concedere in licenza il suo brevetto a condizioni FRAND, mentre l'utilizzatore dovrebbe essere in grado di contestare il livello delle royalty FRAND o di eccepire la mancanza di carattere essenziale o l'invalidità del brevetto SEP. Nei sistemi nazionali che richiedono l'avvio di un procedimento di merito come condizione per chiedere un provvedimento provvisorio di natura finanziaria, dovrebbe essere possibile avviare tale procedimento ma le parti dovrebbero richiedere la sospensione della causa durante la determinazione delle condizioni FRAND. Nel valutare se il livello del provvedimento provvisorio di natura finanziaria sia da ritenere adeguato per un caso determinato si dovrebbe tenere

per chiedere un provvedimento provvisorio di natura finanziaria, dovrebbe essere possibile avviare tale procedimento ma le parti dovrebbero richiedere la sospensione della causa durante la determinazione delle condizioni FRAND. Nel valutare se il livello del provvedimento provvisorio di natura finanziaria sia da ritenere adeguato per un caso determinato si dovrebbe tenere conto, tra l'altro, della capacità economica del richiedente e dei potenziali effetti sull'efficacia delle misure richieste, in particolare per le PMI, anche al fine di prevenire l'uso abusivo di tali misure. Dovrebbe inoltre essere chiarito che, dopo la conclusione della determinazione delle condizioni FRAND, l'intera gamma di misure, comprese quelle provvisorie, cautelari e correttive, dovrebbe essere a disposizione delle parti.

conto, tra l'altro, della capacità economica del richiedente e dei potenziali effetti sull'efficacia delle misure richieste, in particolare per le PMI, anche al fine di prevenire l'uso abusivo di tali misure. Dovrebbe inoltre essere chiarito che, dopo la conclusione della determinazione delle condizioni FRAND, l'intera gamma di misure, comprese quelle provvisorie, cautelari e correttive, dovrebbe essere a disposizione delle parti.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 36

Testo della Commissione

(36) Quando danno avvio alla determinazione delle condizioni FRAND, le parti dovrebbero selezionare un **conciliatore** dall'elenco istituito a tale scopo. In caso di disaccordo, la scelta del conciliatore spetterebbe al centro di competenza. La determinazione delle condizioni FRAND dovrebbe concludersi entro nove mesi, il periodo di tempo necessario per garantire che la procedura rispetti i diritti delle parti pur rimanendo sufficientemente rapida da evitare ritardi nella conclusione delle licenze. Le parti possono accordarsi in qualsiasi momento durante il processo, con la conseguente chiusura della determinazione delle condizioni FRAND.

Emendamento

(36) Quando danno avvio alla determinazione delle condizioni FRAND, le parti dovrebbero selezionare un **panel di conciliatori** dall'elenco istituito a tale scopo. **Il panel dovrebbe essere composto da tre conciliatori, uno selezionato dal titolare del brevetto SEP e uno selezionato dall'utilizzatore dall'elenco dei conciliatori messo a disposizione dal centro di competenza. Il terzo conciliatore dovrebbe essere concordato da entrambe le parti.** In caso di disaccordo, la scelta del conciliatore spetterebbe al centro di competenza. La determinazione delle condizioni FRAND dovrebbe concludersi entro nove mesi, il periodo di tempo necessario per garantire che la procedura rispetti i diritti delle parti pur rimanendo sufficientemente rapida da evitare ritardi nella conclusione delle licenze. Le parti

possono accordarsi in qualsiasi momento durante il processo, con la conseguente chiusura della determinazione delle condizioni FRAND.

(La modifica da "conciliatore" a "panel di conciliatori" dovrebbe essere effettuata in modo coerente in tutta la proposta della Commissione, se del caso)

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 40

Testo della Commissione

(40) Se una parte avvia un procedimento in una giurisdizione esterna all'Unione che porta all'adozione di decisioni giuridicamente vincolanti ed esecutive riguardanti la stessa norma soggetta alla determinazione delle condizioni FRAND e il suo utilizzo, o che include brevetti SEP della stessa famiglia di quelli soggetti alla determinazione delle condizioni FRAND e che coinvolge in qualità di parte una o più parti della determinazione delle condizioni FRAND, prima o durante la determinazione delle condizioni FRAND il **conciliatore** o, se **quest'ultimo non è stato nominato**, il centro di competenza dovrebbe essere in grado di porre fine alla procedura su richiesta **dell'altra** parte.

Emendamento

(40) Se una parte avvia un procedimento in una giurisdizione esterna all'Unione che porta all'adozione di decisioni giuridicamente vincolanti ed esecutive riguardanti la stessa norma soggetta alla determinazione delle condizioni FRAND e il suo utilizzo, o che include brevetti SEP della stessa famiglia di quelli soggetti alla determinazione delle condizioni FRAND e che coinvolge in qualità di parte una o più parti della determinazione delle condizioni FRAND, prima o durante la determinazione delle condizioni FRAND il **panel di conciliatori** o, se **essi non sono stati nominati**, il centro di competenza dovrebbe essere in grado di porre fine alla procedura su richiesta **di qualsiasi** parte.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 44

Testo della Commissione

(44) Nel determinare le **royalty aggregate e le** condizioni FRAND, i conciliatori dovrebbero tenere conto in particolare dell'acquis dell'Unione e delle sentenze della Corte di giustizia in materia

Emendamento

(44) Nel determinare le condizioni FRAND, i conciliatori dovrebbero tenere conto in particolare dell'acquis dell'Unione e delle sentenze della Corte di giustizia in materia di brevetti SEP, nonché degli

di brevetti SEP, nonché degli orientamenti elaborati ai sensi del presente regolamento, delle linee direttrici orizzontali⁴² e della comunicazione adottata dalla Commissione nel 2017 dal titolo "Definire l'approccio dell'UE ai brevetti essenziali"⁴³. *I* conciliatori **dovrebbero** inoltre prendere in considerazione eventuali perizie sulla **royalty aggregata** o, in assenza di queste, **dovrebbero** chiedere informazioni alle parti prima di formulare le proprie proposte finali.

⁴² Comunicazione della Commissione - Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale (GU C 11 del 14.1.2011, pag. 1) (attualmente in fase di revisione).

⁴³ Comunicazione della Commissione — Definire l'approccio dell'UE ai brevetti essenziali (COM(2017) 712 final del 29.11.2017).

orientamenti elaborati ai sensi del presente regolamento, delle linee direttrici orizzontali⁴² e della comunicazione adottata dalla Commissione nel 2017 dal titolo "Definire l'approccio dell'UE ai brevetti essenziali"⁴³. *Il panel di* conciliatori **dovrebbe** inoltre prendere in considerazione eventuali perizie sulla **determinazione delle condizioni FRAND** o, in assenza di queste, **dovrebbe** chiedere informazioni alle parti prima di formulare le proprie proposte finali.

⁴² Comunicazione della Commissione - Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale (GU C 11 del 14.1.2011, pag. 1) (attualmente in fase di revisione).

⁴³ Comunicazione della Commissione — Definire l'approccio dell'UE ai brevetti essenziali (COM(2017) 712 final del 29.11.2017).

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 45

Testo della Commissione

(45) La concessione di licenze per i brevetti SEP potrebbe causare attriti nelle catene del valore non ancora esposte a tali brevetti. È dunque importante che il centro di competenza svolga attività di sensibilizzazione alla concessione di licenze per i brevetti SEP nella catena del valore avvalendosi di tutti gli strumenti a sua disposizione. Tra gli altri fattori figurano la capacità dei fabbricanti a monte di trasferire a valle il costo della licenza per un brevetto SEP e la possibile incidenza delle clausole di indennizzo esistenti all'interno della catena del valore.

Emendamento

(45) La concessione di licenze per i brevetti SEP potrebbe causare attriti nelle catene del valore non ancora esposte a tali brevetti. È dunque importante che il centro di competenza svolga attività di sensibilizzazione alla concessione di licenze per i brevetti SEP nella catena del valore avvalendosi di tutti gli strumenti a sua disposizione, **anche tramite l'importante coinvolgimento dei portatori di interessi. Il centro di competenza dovrebbe inoltre procedere, ove del caso, allo scambio di conoscenze con i pertinenti attori nella catena del valore.**

Tra gli altri fattori figurano la capacità dei fabbricanti a monte di trasferire a valle il costo della licenza per un brevetto SEP e la possibile incidenza delle clausole di indennizzo esistenti all'interno della catena del valore. ***Il centro di competenza dovrebbe raccogliere attivamente le segnalazioni dei portatori di interessi all'interno e all'esterno dell'UE sulle difficoltà incontrate per conformarsi al regolamento, nonché acquisire informazioni concernenti l'elusione e l'impatto sugli utenti finali. Il centro di competenza dovrebbe inoltre contribuire a garantire che le nuove norme sulle licenze dell'UE e la loro attuazione non compromettano l'innovazione e la leadership tecnologica dell'Unione.***

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 46

Testo della Commissione

(46) Le PMI possono essere coinvolte nella concessione di licenze per i brevetti SEP sia come titolari sia come utilizzatori di tali brevetti. Anche se attualmente vi sono poche PMI tra i titolari di brevetti SEP, le efficienze generate grazie al presente regolamento dovrebbero ***comunque*** agevolare la concessione di licenze per i loro brevetti SEP. È necessario prevedere altre condizioni per alleggerire l'onere dei costi per le PMI, ad esempio tasse amministrative ridotte e la possibilità di beneficiare di tasse ridotte per le verifiche del carattere essenziale e la conciliazione, oltre a servizi gratuiti di assistenza e formazione. I brevetti SEP delle micro e piccole imprese non dovrebbero essere oggetto di campionamento per la verifica del carattere essenziale; ***tali imprese dovrebbero però poter proporre brevetti SEP per la verifica del carattere essenziale, se lo desiderano.***

Emendamento

(46) Le PMI possono essere coinvolte nella concessione di licenze per i brevetti SEP sia come titolari sia come utilizzatori di tali brevetti. Anche se attualmente vi sono poche PMI tra i titolari di brevetti SEP, le efficienze generate grazie al presente regolamento dovrebbero ***altresì*** agevolare la concessione di licenze per i loro brevetti SEP, ***al fine di garantire un rendimento equo dei loro investimenti e incoraggiare la partecipazione delle PMI all'elaborazione delle norme.*** È necessario prevedere altre condizioni per alleggerire l'onere dei costi per le PMI, ad esempio ***minori oneri amministrativi***, tasse amministrative ridotte e la possibilità di beneficiare di tasse ridotte per le verifiche del carattere essenziale e la conciliazione, oltre a servizi gratuiti di assistenza e formazione. I brevetti SEP delle micro e piccole imprese non dovrebbero essere oggetto di campionamento per la verifica

Anche gli utilizzatori che sono PMI dovrebbero beneficiare di tasse di accesso ridotte e di servizi gratuiti di assistenza e formazione. Infine i titolari di brevetti SEP dovrebbero essere incoraggiati a incentivare l'acquisto di licenze da parte delle PMI attraverso sconti su volumi ridotti o esenzioni dalle royalty FRAND.

del carattere essenziale; Anche gli utilizzatori che sono PMI dovrebbero beneficiare di tasse di accesso ridotte e di servizi gratuiti di assistenza e formazione. Infine i titolari di brevetti SEP dovrebbero essere incoraggiati a incentivare l'acquisto di licenze da parte delle PMI attraverso sconti su volumi ridotti o esenzioni dalle royalty FRAND.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Considerando 47

Testo della Commissione

(47) Al fine di integrare alcuni elementi non essenziali del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo ***agli elementi da iscrivere nel registro, alla determinazione delle pertinenti norme esistenti o*** all'individuazione dei casi d'uso delle norme o di parti di esse in relazione alle quali la Commissione stabilisca che non esistono difficoltà o inefficienze di rilievo nella concessione di licenze a condizioni FRAND. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016⁴⁴. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Emendamento

(47) Al fine di integrare alcuni elementi non essenziali del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'individuazione dei casi d'uso delle norme o di parti di esse in relazione alle quali la Commissione stabilisca che non esistono difficoltà o inefficienze di rilievo nella concessione di licenze a condizioni FRAND. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016⁴⁴. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

⁴⁴ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

⁴⁴ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Considerando 48

Testo della Commissione

(48) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione delle pertinenti disposizioni del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di prescrizioni dettagliate per la selezione dei valutatori e dei conciliatori, nonché del regolamento di procedura e del codice di condotta per i valutatori e i conciliatori. È altresì opportuno che la Commissione adotti le norme tecniche per la selezione del campione di brevetti SEP da sottoporre a verifica del carattere essenziale e la metodologia per la realizzazione di tale verifica da parte dei valutatori e dei valutatori inter pares. La Commissione dovrebbe inoltre stabilire le tasse amministrative per i suoi servizi in relazione ai compiti previsti dal presente regolamento e le tasse per i servizi dei valutatori, dei periti e dei conciliatori, le relative deroghe e i metodi di pagamento, adattandoli a seconda delle necessità. ***È altresì opportuno che la Commissione determini le norme o parti di esse che sono state pubblicate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, per le quali è possibile registrare brevetti SEP.*** È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁵.

⁴⁵ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i

Emendamento

(48) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione delle pertinenti disposizioni del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di prescrizioni dettagliate per la selezione dei valutatori e dei conciliatori, nonché del regolamento di procedura e del codice di condotta per i valutatori e i conciliatori. È altresì opportuno che la Commissione adotti le norme tecniche per la selezione del campione di brevetti SEP da sottoporre a verifica del carattere essenziale e la metodologia per la realizzazione di tale verifica da parte dei valutatori e dei valutatori inter pares. La Commissione dovrebbe inoltre stabilire le tasse amministrative per i suoi servizi in relazione ai compiti previsti dal presente regolamento e le tasse per i servizi dei valutatori, dei periti e dei conciliatori, le relative deroghe e i metodi di pagamento, adattandoli a seconda delle necessità. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁵.

⁴⁵ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i

principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Emendamento 23

Proposta di regolamento Considerando 49

Testo della Commissione

(49) Il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁶ dovrebbe essere modificato per conferire all'EUIPO il potere di svolgere i compiti previsti dal presente regolamento. Anche le funzioni del direttore esecutivo dovrebbero essere ampliate al fine di ricomprendere i poteri conferitigli ai sensi del presente regolamento. Inoltre il centro di arbitrato e mediazione dell'EUIPO dovrebbe essere autorizzato a istituire le procedure per *il calcolo delle royalty aggregate* e la determinazione delle condizioni FRAND.

⁴⁶ Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU L 154 del 16.6.2017, pag. 1).

Emendamento

(49) Il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁶ dovrebbe essere modificato per conferire all'EUIPO il potere di svolgere i compiti previsti dal presente regolamento. Anche le funzioni del direttore esecutivo dovrebbero essere ampliate al fine di ricomprendere i poteri conferitigli ai sensi del presente regolamento. Inoltre il centro di arbitrato e mediazione dell'EUIPO dovrebbe essere autorizzato a istituire le procedure per la determinazione delle condizioni FRAND.

⁴⁶ Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU L 154 del 16.6.2017, pag. 1).

Emendamento 24

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il presente regolamento si applica ai brevetti che sono essenziali per una norma pubblicata da un'organizzazione di normazione nei confronti della quale il titolare del brevetto SEP si è impegnato a concedere in licenza i suoi brevetti

Emendamento

2. Il presente regolamento si applica *unicamente* ai brevetti:

essenziali a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND) e che non è soggetta a una politica di proprietà intellettuale esente da royalty,

(a) dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, con le eccezioni di cui al paragrafo 3;

(b) prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, conformemente all'articolo 66.

(a) che sono in vigore in uno o più Stati membri;

(b) che sono essenziali per una norma pubblicata da un'organizzazione di normazione dopo l'entrata in vigore del presente regolamento; nonché

(c) nei confronti della quale il titolare del brevetto SEP si è impegnato a concedere in licenza i suoi brevetti essenziali a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND) e che non è soggetta a una politica di proprietà intellettuale esente da royalty o equivalente.

Emendamento 25

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. **Gli articoli 17 e 18 e** l'articolo 34, paragrafo 1, non si **applicano** ai brevetti SEP nella misura in cui sono utilizzati nei casi d'uso individuati dalla Commissione in conformità al paragrafo 4.

Emendamento

3. L'articolo 34, paragrafo 1, non si **applica** ai brevetti SEP nella misura in cui sono utilizzati nei casi d'uso individuati dalla Commissione in conformità al paragrafo 4.

Emendamento 26

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Qualora vi siano elementi di prova sufficienti a dimostrare che, per quanto concerne i casi d'uso individuati di determinate norme o parti di esse, le negoziazioni per la concessione di licenze

Emendamento

4. Qualora vi siano elementi di prova sufficienti a dimostrare che, per quanto concerne i casi d'uso individuati di determinate norme o parti di esse, le negoziazioni per la concessione di licenze

per i brevetti SEP a condizioni FRAND non danno luogo a difficoltà o inefficienze di rilievo tali da incidere sul funzionamento del mercato interno, la Commissione, dopo un adeguato processo di consultazione, adotta un atto delegato ai sensi dell'articolo 67 con cui istituisce un elenco di tali casi d'uso, norme o parti di esse, ai fini del paragrafo 3.

per i brevetti SEP a condizioni FRAND non danno luogo a difficoltà o inefficienze di rilievo tali da incidere sul funzionamento del mercato interno, la Commissione, ***entro il [18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento]*** e dopo un adeguato processo di consultazione, adotta un atto delegato ai sensi dell'articolo 67 con cui istituisce un elenco di tali casi d'uso, norme o parti di esse, ai fini del paragrafo 3.

Emendamento 27

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Il presente regolamento si applica ai titolari di brevetti SEP in vigore in uno o più Stati membri.

Emendamento

soppresso

Emendamento 28

Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – punto 1

Testo della Commissione

(1) "brevetto essenziale" o "brevetto SEP": qualsiasi brevetto essenziale per una norma;

Emendamento

(1) "brevetto essenziale" o "brevetto SEP": qualsiasi brevetto ***in vigore in uno o più Stati membri, che sia*** essenziale per una norma ***e per il quale il titolare di brevetti SEP si sia impegnato a concedere in licenza i propri brevetti SEP a condizioni FRAND;***

Emendamento 29

Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – punto 7

Testo della Commissione

(7) "utilizzatore": la persona fisica o giuridica che utilizza o intende utilizzare una norma in un prodotto, un processo, un servizio o un sistema;

Emendamento

(7) "utilizzatore": la persona fisica o giuridica che utilizza o intende utilizzare una norma in un prodotto, un processo, un servizio o un sistema ***in uno o più Stati membri***;

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 10

Testo della Commissione

(10) ***"royalty aggregata": l'importo massimo della royalty per tutti i brevetti essenziali per una norma;***

Emendamento

soppresso

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 16

Testo della Commissione

(16) "famiglia di brevetti": un insieme di ***documenti brevettuali*** riguardanti ***la stessa invenzione e i cui membri hanno le stesse*** priorità;

Emendamento

(16) "famiglia di brevetti": un insieme di ***domande di brevetto*** riguardanti ***lo stesso contenuto tecnico o contenuti tecnici simili e correlate tra loro attraverso rivendicazioni di*** priorità.

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

(f) ***amministrare un processo per la determinazione delle royalty aggregate;***

Emendamento

soppresso

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Nell'esercizio dei poteri conferitigli dall'articolo 157 del regolamento (UE) 2017/1001, il direttore esecutivo dell'EUIPO adotta le norme amministrative interne e pubblica le comunicazioni necessarie per il corretto svolgimento di tutti i compiti affidati al centro di competenza dal presente regolamento.

Emendamento

3. ***Il centro di competenza è istituito e pienamente operativo 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e garantisce lo scambio regolare di informazioni con le organizzazioni regionali e internazionali operanti nel settore della proprietà intellettuale.*** Nell'esercizio dei poteri conferitigli dall'articolo 157 del regolamento (UE) 2017/1001, il direttore esecutivo dell'EUIPO adotta le norme amministrative interne e pubblica le comunicazioni necessarie per il corretto svolgimento di tutti i compiti affidati al centro di competenza dal presente regolamento.

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione

(c) informazioni indicanti se sia stata effettuata una verifica del carattere essenziale o una valutazione inter pares, e un riferimento al risultato;

Emendamento

(c) informazioni indicanti se sia stata effettuata una verifica del carattere essenziale o una valutazione inter pares, ***a meno che non sia possibile a causa di restrizioni contrattuali concordate tra le parti,*** e un riferimento al risultato;

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera f

Testo della Commissione

(f) la data di pubblicazione delle informazioni ai sensi dell'articolo 19,

Emendamento

(f) la data di pubblicazione delle informazioni ai sensi dell'articolo 19,

paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 7, *l'articolo 15, paragrafo 4, e l'articolo 18, paragrafo 11*;

paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 7;

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) le informazioni su prodotti, processi, servizi o sistemi e utilizzi noti ai sensi dell'articolo 7, *primo comma, lettera b*);

Emendamento

d) le informazioni su prodotti, processi, servizi o sistemi e utilizzi noti ai sensi dell'articolo 7;

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione

(g) *le informazioni sulle royalty aggregate ai sensi degli articoli 15, 16 e 17*;

Emendamento

soppresso

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione

(h) *le perizie di cui all'articolo 18*;

Emendamento

soppresso

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La parte che chiede che dati e documenti contenuti nella banca dati

Emendamento

1. La parte che chiede che dati e documenti contenuti nella banca dati

rimangano riservati presenta una versione non riservata delle informazioni fornite a titolo riservato, con dettagli sufficienti a consentire una ragionevole comprensione della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Il centro di competenza può rendere pubblica la versione non riservata.

rimangano riservati presenta, ***nella misura in cui sia ragionevolmente possibile***, una versione non riservata delle informazioni fornite a titolo riservato, con dettagli sufficienti a consentire una ragionevole comprensione della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Il centro di competenza può rendere pubblica la versione non riservata.

Motivazione

I dati espressi da valori numerici, quali i canoni di royalty, i volumi dei prodotti ecc., non possono essere forniti in una versione non riservata.

Emendamento 40

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli utilizzatori mettono a disposizione del centro di competenza informazioni riguardanti i prodotti, i processi, i servizi o i sistemi disponibili sul mercato dell'Unione che forniscono o intendono fornire, che sono conformi a una norma pubblicata da un'organizzazione di normazione che richiede un impegno FRAND, identificando la norma in questione.

Emendamento 41

Proposta di regolamento Articolo 8

Testo della Commissione

Emendamento

Il titolare di un brevetto SEP fornisce al centro di competenza le informazioni ***seguenti affinché siano*** inserite nella banca dati e ne ***siano*** indicati i riferimenti nel registro:

Il titolare di un brevetto SEP fornisce al centro di competenza le informazioni ***relative a una decisione definitiva sul carattere essenziale di un brevetto SEP registrato emessa da un organo giurisdizionale competente di uno Stato***

membro, entro sei mesi dalla pubblicazione di tale decisione. Tali informazioni sono inserite nella banca dati e ne sono indicati i riferimenti nel registro senza indebito ritardo.

(a) la decisione definitiva sul carattere essenziale di un brevetto SEP registrato emessa da un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro, entro sei mesi dalla pubblicazione di tale decisione;

(b) eventuali verifiche del carattere essenziale effettuate prima del [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] da un valutatore indipendente nell'ambito di un pool, indicando il numero di registrazione del brevetto SEP, l'identità del pool di brevetti e il suo amministratore, nonché il valutatore.

Emendamento 42

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il centro di competenza raccoglie e pubblica nella banca dati informazioni sulla normativa riguardante i brevetti SEP nei paesi terzi.

Emendamento

1. Il centro di competenza raccoglie e pubblica ***tempestivamente*** nella banca dati, ***previa debita verifica***, informazioni sulla normativa riguardante i brevetti SEP nei paesi terzi. ***Il centro di competenza raccoglie inoltre informazioni concernenti la conformità e l'elusione del presente regolamento nei paesi terzi o da parte degli stessi, nonché il monitoraggio dell'impatto sugli utilizzatori finali.***

Emendamento 43

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. *Al fine di agevolare l'efficace attuazione del presente regolamento, il centro di competenza può cooperare, dialogare e scambiare informazioni con, tra l'altro, le autorità di paesi terzi e le organizzazioni internazionali che si occupano di brevetti SEP, in particolare per quanto riguarda le informazioni sulle norme relative ai brevetti SEP nei paesi terzi o per prevenire procedimenti paralleli.*

Emendamento 44

Proposta di regolamento Articolo 15

Articolo 15

soppresso

Notifica di una royalty aggregata al centro di competenza

1. *I titolari di brevetti SEP in vigore in uno o più Stati membri per i quali sono stati assunti impegni FRAND possono notificare congiuntamente al centro di competenza la royalty aggregata per i brevetti SEP relativi a una norma.*

2. *La notifica effettuata in conformità al paragrafo 1 contiene le informazioni seguenti:*

- (a)** *la denominazione commerciale della norma;*
- (b)** *l'elenco delle specifiche tecniche che definiscono la norma;*
- (c)** *i nomi dei titolari di brevetti SEP che effettuano la notifica di cui al paragrafo 1;*
- (d)** *la percentuale stimata che rappresentano i titolari di brevetti SEP di cui al paragrafo 1 rispetto alla totalità dei*

titolari di brevetti SEP;

(e) la percentuale stimata di brevetti SEP di cui sono titolari collettivamente rispetto alla totalità dei brevetti SEP relativi alla norma;

(f) gli utilizzi noti ai titolari di brevetti SEP di cui alla lettera c);

(g) la royalty aggregata globale, a meno che le parti che effettuano la notifica non specifichino che la royalty aggregata non è globale;

(h) l'eventuale periodo di validità della royalty aggregata di cui al paragrafo 1.

3. La notifica di cui al paragrafo 1 è effettuata entro 120 giorni dalla data:

(a) della pubblicazione di una norma da parte dell'organizzazione di normazione per gli utilizzi noti ai titolari di brevetti SEP di cui al paragrafo 2, lettera c); o

(b) in cui vengono a conoscenza di un nuovo utilizzo della norma.

4. Il centro di competenza pubblica nella banca dati le informazioni fornite ai sensi del paragrafo 2.

Qualsiasi riferimento alle "royalty aggregate" dovrebbe essere espunto da tutta la proposta della Commissione.

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 16

Testo della Commissione

Articolo 16

Revisione della royalty aggregata

1. In caso di revisione della royalty aggregata, i titolari di brevetti SEP notificano al centro di competenza la royalty aggregata riveduta e i motivi della

Emendamento

soppresso

revisione.

2. Il centro di competenza pubblica nella banca dati la royalty aggregata iniziale e la royalty aggregata riveduta, mentre nel registro pubblica i motivi della revisione.

Emendamento 46

Proposta di regolamento Articolo 17

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 17

soppresso

Processo per agevolare gli accordi sulle determinazioni della royalty aggregata

1. I titolari dei brevetti SEP in vigore in uno o più Stati membri che rappresentano almeno il 20 % di tutti i brevetti SEP relativi a una norma possono chiedere al centro di competenza di nominare un conciliatore dal relativo elenco affinché intervenga in qualità di mediatore nelle discussioni relative alla presentazione congiunta di una royalty aggregata.

2. Tale richiesta è presentata entro 90 giorni dalla pubblicazione della norma o entro 120 giorni dalla prima vendita di un nuovo utilizzo sul mercato dell'Unione per gli utilizzi non noti al momento della pubblicazione della norma.

3. La richiesta contiene le informazioni seguenti:

(a) la denominazione commerciale della norma;

(b) la data di pubblicazione dell'ultima specifica tecnica o la data della prima vendita del nuovo utilizzo sul mercato dell'Unione;

(c) gli utilizzi noti ai titolari di brevetti SEP di cui al paragrafo 1;

(d) i nomi e i dati di contatto dei titolari di brevetti SEP che sostengono la richiesta;

(e) la percentuale stimata di brevetti SEP di cui sono titolari individualmente e collettivamente rispetto alla totalità dei potenziali brevetti rivendicati come essenziali per la norma.

4. Il centro di competenza informa i titolari di brevetti SEP di cui al paragrafo 3, lettera d), e chiede loro di manifestare interesse a partecipare al processo e di fornire una stima delle rispettive quote di brevetti SEP rispetto alla totalità dei brevetti SEP per la norma.

5. Il centro di competenza nomina un conciliatore dal relativo elenco e informa tutti i titolari di brevetti SEP che hanno manifestato interesse a partecipare al processo.

6. I titolari di brevetti SEP che presentano al conciliatore informazioni riservate ne forniscono una versione non riservata con dettagli sufficienti a consentire una ragionevole comprensione della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato.

7. Nel caso in cui i titolari di brevetti SEP non effettuino una notifica congiunta entro 6 mesi dalla nomina del conciliatore, quest'ultimo pone fine al processo.

8. Se i contributori si accordano su una notifica congiunta, si applica la procedura di cui all'articolo 15, paragrafi 1, 2 e 4.

Emendamento 47

**Proposta di regolamento
Articolo 18**

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Emendamento 48

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il centro di competenza effettua un'iscrizione nel registro per la norma in relazione alla quale sono stati assunti impegni FRAND, entro 60 giorni a decorrere dalla ***prima tra le date seguenti:***

1. Il centro di competenza effettua un'iscrizione nel registro per la norma in relazione alla quale sono stati assunti impegni FRAND, entro 60 giorni a decorrere dalla ***pubblicazione della norma e delle relative informazioni da parte del centro di competenza ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 7.***

(a) la data in cui il centro di competenza ha pubblicato la norma e le relative informazioni ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 7;

(b) la data in cui il centro di competenza ha pubblicato la royalty aggregata e le relative informazioni ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, e dell'articolo 18, paragrafo 11.

Emendamento 49

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il centro di competenza pubblica un avviso sul sito web dell'EUIPO per informare i portatori di interessi che è stata effettuata un'iscrizione nel registro ***e inserisce un riferimento alle pubblicazioni di cui al paragrafo 1.*** Il centro di competenza notifica l'avviso di cui al presente paragrafo ai titolari di brevetti SEP noti, a titolo individuale e per via

2. Il centro di competenza pubblica un avviso sul sito web dell'EUIPO per informare i portatori di interessi che è stata effettuata un'iscrizione nel registro. Il centro di competenza notifica l'avviso di cui al presente paragrafo ai titolari di brevetti SEP noti, a titolo individuale e per via elettronica, e all'organizzazione di

elettronica, e all'organizzazione di
normazione interessata.

normazione interessata.

Emendamento 50

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Nel caso in cui la registrazione non contenga le informazioni di cui agli articoli 4 e 5 o contenga informazioni incomplete o inesatte, il centro di competenza chiede al titolare del brevetto SEP di fornire le informazioni esatte e complete entro il termine stabilito, che non può essere inferiore a **due** mesi.

Emendamento

3. Nel caso in cui la registrazione non contenga le informazioni di cui agli articoli 4 e 5 o contenga informazioni incomplete o inesatte, il centro di competenza chiede al titolare del brevetto SEP di fornire le informazioni esatte e complete entro il termine stabilito, che non può essere inferiore a **sei** mesi.

Emendamento 51

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Se il titolare del brevetto SEP non fornisce le informazioni esatte e complete, la registrazione è sospesa fino a quando non vengono corrette le inesattezze o non vengono fornite le informazioni mancanti.

Emendamento

4. Se il titolare del brevetto SEP non fornisce le informazioni esatte e complete, ***il centro di competenza informa il titolare del brevetto SEP del fatto che non sono state presentate informazioni esatte e complete e che, dopo un periodo di tolleranza di due mesi durante il quale il titolare del brevetto SEP potrebbe ancora fornire le informazioni richieste, la sua*** registrazione è sospesa fino a quando non vengono corrette le inesattezze o non vengono fornite le informazioni mancanti.

Emendamento 52

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il centro di competenza notifica al titolare del brevetto SEP la richiesta e lo invita a correggere l'iscrizione nel registro o le informazioni presentate per la banca dati, se del caso, entro un termine che non può essere inferiore a **due** mesi.

Emendamento

3. Il centro di competenza notifica al titolare del brevetto SEP la richiesta e lo invita a correggere l'iscrizione nel registro o le informazioni presentate per la banca dati, se del caso, entro un termine che non può essere inferiore a **sei** mesi.

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione

4. Quando riceve informazioni da un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, da un ufficio brevetti o da terzi sugli elementi indicati di seguito, il centro di competenza ne informa il titolare di un brevetto SEP e lo invita a correggere l'iscrizione nel registro o le informazioni presentate per la banca dati, se del caso, entro un termine non inferiore a **2** mesi, riguardo a:

Emendamento

4. Quando riceve informazioni da un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, da un ufficio brevetti o da terzi sugli elementi indicati di seguito, il centro di competenza ne informa il titolare di un brevetto SEP e lo invita a correggere l'iscrizione nel registro o le informazioni presentate per la banca dati, se del caso, entro un termine non inferiore a **sei** mesi, riguardo a:

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Se il titolare di un brevetto SEP non corregge l'iscrizione nel registro o le informazioni presentate per la banca dati entro il termine stabilito, la registrazione è sospesa fino a quando non vengono corrette le inesattezze o non vengono fornite le informazioni mancanti.

Emendamento

5. Se il titolare di un brevetto SEP non corregge l'iscrizione nel registro o le informazioni presentate per la banca dati entro il termine stabilito, ***il centro di competenza notifica al titolare del brevetto SEP che l'iscrizione non è stata corretta e che, dopo un periodo di tolleranza di due mesi durante il quale il titolare del brevetto SEP potrebbe ancora fornire le informazioni richieste***, la registrazione è

sospesa fino a quando non vengono corrette le inesattezze o non vengono fornite le informazioni mancanti.

Emendamento 55

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. *Al* conciliatore *sono attribuiti i compiti seguenti:*

(a) mediare tra le parti nella determinazione di una royalty aggregata;

(b) fornire un parere non vincolante su una royalty aggregata;

(c) intervenire in una procedura di determinazione delle condizioni FRAND.

Emendamento

2. *Il* conciliatore *interviene* in una procedura di determinazione delle condizioni FRAND.

Emendamento 56

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione

5. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione, mediante un atto di esecuzione adottato in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 68, paragrafo 2, stabilisce le disposizioni pratiche e operative riguardanti:

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 57

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione

(b) le procedure previste dagli articoli 17, 18, 31 e 32 e dal titolo VI.

Emendamento

(b) le procedure previste dagli articoli 31 e 32 e dal titolo VI.

Emendamento 58

**Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Il centro di competenza istituisce un elenco di candidati adatti al ruolo di valutatori o conciliatori. ***Possono esservi*** diversi elenchi di valutatori e conciliatori, a seconda dell'area tecnica di specializzazione o di competenza.

Emendamento

2. Il centro di competenza istituisce un elenco di candidati adatti al ruolo di valutatori o conciliatori. ***Vi sono*** diversi elenchi di valutatori e conciliatori, a seconda dell'area tecnica di specializzazione o di competenza.

Emendamento 59

**Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 5**

Testo della Commissione

5. ***Ogni titolare di brevetti SEP può proporre volontariamente ogni anno fino a 100 brevetti SEP registrati di diverse famiglie da sottoporre a verifica del carattere essenziale in relazione a ciascuna norma per la quale i brevetti SEP sono stati registrati.***

Emendamento

soppresso

Emendamento 60

**Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 6**

Testo della Commissione

6. ***Qualsiasi utilizzatore può proporre volontariamente ogni anno fino a 100 brevetti SEP registrati di diverse famiglie***

Emendamento

soppresso

da sottoporre a verifica del carattere essenziale in relazione a ciascuna norma per la quale i brevetti SEP sono stati registrati.

Emendamento 61

Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) la denominazione commerciale della norma e il nome *dell'*organizzazione di normazione;

Emendamento

(d) la denominazione commerciale della norma e il nome *della pertinente* organizzazione di normazione;

Emendamento 62

Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

(f) i riferimenti a qualsiasi altra determinazione delle condizioni FRAND, se applicabile.

Emendamento

(f) i riferimenti a qualsiasi altra determinazione *correlata* delle condizioni FRAND, se applicabile.

Emendamento 63

Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. *Il termine di prescrizione dell'azione dinanzi a un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro è sospeso per la durata della determinazione delle condizioni FRAND.*

Emendamento

soppresso

Emendamento 64

Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La parte chiamata a rispondere notifica la propria risposta al centro di competenza entro 15 giorni dal ricevimento della notifica della richiesta di determinazione delle condizioni FRAND da parte del centro di competenza in conformità al paragrafo 1. La risposta indica se la parte chiamata a rispondere accetta la determinazione delle condizioni FRAND e *se si impegna a rispettarne l'esito*.

Emendamento

2. La parte chiamata a rispondere notifica la propria risposta al centro di competenza entro 15 giorni dal ricevimento della notifica della richiesta di determinazione delle condizioni FRAND da parte del centro di competenza in conformità al paragrafo 1. La risposta indica se la parte chiamata a rispondere accetta la determinazione delle condizioni FRAND e, *in caso di disaccordo, precisa i motivi per cui la parte rifiuta di partecipare*.

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. Se la parte chiamata a rispondere non risponde entro il termine stabilito al paragrafo 2 o informa il centro di competenza della sua decisione di non partecipare alla determinazione delle condizioni FRAND, *o di non impegnarsi a rispettarne l'esito*, si applica quanto segue:

Emendamento

3. Se la parte chiamata a rispondere non risponde entro il termine stabilito al paragrafo 2 o informa il centro di competenza della sua decisione di non partecipare alla determinazione delle condizioni FRAND, si applica quanto segue:

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

(a) il centro di competenza ne informa la parte richiedente invitandola a confermare entro sette giorni se chiede la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND e *se si impegna a rispettarne l'esito*;

Emendamento

(a) il centro di competenza ne informa la parte richiedente invitandola a confermare entro sette giorni se chiede la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND;

Emendamento 67

Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

(b) se la parte richiedente ne chiede la prosecuzione **e si impegna a rispettarne l'esito**, la determinazione delle condizioni FRAND prosegue, ma al procedimento giudiziario non si applica l'articolo 34, paragrafo 1, per la parte richiedente in relazione al medesimo oggetto;

Emendamento

(b) se la parte richiedente ne chiede la prosecuzione, la determinazione delle condizioni FRAND prosegue, ma al procedimento giudiziario non si applica l'articolo 34, paragrafo 1, per la parte richiedente in relazione al medesimo oggetto;

Emendamento 68

Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione

4. Qualora la parte chiamata a rispondere accetti la determinazione delle condizioni FRAND **e si impegni a rispettarne l'esito** ai sensi del paragrafo 2, **anche nel caso in cui tale impegno sia subordinato all'impegno della parte richiedente a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND**, si applica quanto segue:

Emendamento

4. Qualora la parte chiamata a rispondere accetti la determinazione delle condizioni FRAND ai sensi del paragrafo 2, si applica quanto segue:

Emendamento 69

Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

(a) il centro di competenza ne informa la parte richiedente e la invita a **confermare al** centro di competenza, entro sette giorni, **se anch'essa si impegna a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND. Se la parte richiedente accetta l'impegno, la**

Emendamento

(a) il centro di competenza ne informa la parte richiedente e la invita a **informare il** centro di competenza, entro sette giorni;

*determinazione delle condizioni FRAND
prosegue e il risultato è vincolante per
entrambe le parti;*

Emendamento 70

Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione

(b) se la parte richiedente non risponde entro il termine di cui alla lettera a) *o informa il centro di competenza che non intende impegnarsi a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND*, il centro di competenza ne informa la parte chiamata a rispondere invitandola a confermare entro sette giorni se chiede la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND;

Emendamento

(b) se la parte richiedente non risponde entro il termine di cui alla lettera a), il centro di competenza ne informa la parte chiamata a rispondere invitandola a confermare entro sette giorni se chiede la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND;

Emendamento 71

Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Entrambe le parti possono dichiarare l'impegno a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND in qualsiasi momento durante il processo. L'impegno può essere unilaterale o subordinato all'accordo dell'altra parte. L'impegno non ha alcun impatto sull'esito o sulla prosecuzione del processo di determinazione delle condizioni FRAND.

Emendamento 72

Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Se entro i termini applicabili una delle parti si impegna a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND ***mentre l'altra parte non assume il medesimo impegno***, il centro di competenza adotta una comunicazione sugli impegni alla determinazione delle condizioni FRAND e la notifica alle parti entro 5 giorni dalla scadenza del termine stabilito per assumere l'impegno. Tale comunicazione contiene i nomi delle parti, l'oggetto della determinazione delle condizioni FRAND, una sintesi della procedura e informazioni sull'impegno assunto o sulla mancata assunzione dell'impegno per ciascuna parte.

Emendamento

5. Se entro i termini applicabili una delle parti si impegna a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND, il centro di competenza adotta una comunicazione sugli impegni alla determinazione delle condizioni FRAND e la notifica alle parti entro 5 giorni dalla scadenza del termine stabilito per assumere l'impegno. Tale comunicazione contiene i nomi delle parti, l'oggetto della determinazione delle condizioni FRAND, una sintesi della procedura e informazioni sull'impegno assunto o sulla mancata assunzione dell'impegno per ciascuna parte.

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione

(g) le informazioni sulle royalty aggregate ai sensi degli articoli 15, 16 e 17;

Emendamento

soppresso

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione

(h) le perizie di cui all'articolo 18;

Emendamento

soppresso

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La parte che chiede che dati e documenti contenuti nella banca dati rimangano riservati presenta una versione non riservata delle informazioni fornite a titolo riservato, con dettagli sufficienti a consentire una ragionevole comprensione della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Il centro di competenza può rendere pubblica la versione non riservata.

Emendamento

1. La parte che chiede che dati e documenti contenuti nella banca dati rimangano riservati presenta, ***nella misura in cui sia ragionevolmente possibile***, una versione non riservata delle informazioni fornite a titolo riservato, con dettagli sufficienti a consentire una ragionevole comprensione della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Il centro di competenza può rendere pubblica la versione non riservata.

Motivazione

I dati espressi da valori numerici, quali i canoni di royalty, i volumi dei prodotti ecc., non possono essere forniti in una versione non riservata.

Emendamento 40

**Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli utilizzatori mettono a disposizione del centro di competenza informazioni riguardanti i prodotti, i processi, i servizi o i sistemi disponibili sul mercato dell'Unione che forniscono o intendono fornire, che sono conformi a una norma pubblicata da un'organizzazione di normazione che richiede un impegno FRAND, identificando la norma in questione.

Emendamento 41

**Proposta di regolamento
Articolo 8**

Testo della Commissione

Emendamento

Il titolare di un brevetto SEP fornisce al

Il titolare di un brevetto SEP fornisce al

centro di competenza le informazioni *seguenti affinché siano* inserite nella banca dati e ne *siano* indicati i riferimenti nel registro:

centro di competenza le informazioni *relative a una decisione definitiva sul carattere essenziale di un brevetto SEP registrato emessa da un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro, entro sei mesi dalla pubblicazione di tale decisione. Tali informazioni sono* inserite nella banca dati e ne *sono* indicati i riferimenti nel registro *senza indebito ritardo.*

(a) la decisione definitiva sul carattere essenziale di un brevetto SEP registrato emessa da un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro, entro sei mesi dalla pubblicazione di tale decisione;

(b) eventuali verifiche del carattere essenziale effettuate prima del [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] da un valutatore indipendente nell'ambito di un pool, indicando il numero di registrazione del brevetto SEP, l'identità del pool di brevetti e il suo amministratore, nonché il valutatore.

Emendamento 42

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il centro di competenza raccoglie e pubblica nella banca dati informazioni sulla normativa riguardante i brevetti SEP nei paesi terzi.

Emendamento

1. Il centro di competenza raccoglie e pubblica ***tempestivamente*** nella banca dati, ***previa debita verifica***, informazioni sulla normativa riguardante i brevetti SEP nei paesi terzi. ***Il centro di competenza raccoglie inoltre informazioni concernenti la conformità e l'elusione del presente regolamento nei paesi terzi o da parte degli stessi, nonché il monitoraggio dell'impatto sugli utilizzatori finali.***

Emendamento 43

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. *Al fine di agevolare l'efficace attuazione del presente regolamento, il centro di competenza può cooperare, dialogare e scambiare informazioni con, tra l'altro, le autorità di paesi terzi e le organizzazioni internazionali che si occupano di brevetti SEP, in particolare per quanto riguarda le informazioni sulle norme relative ai brevetti SEP nei paesi terzi o per prevenire procedimenti paralleli.*

Emendamento 44

Proposta di regolamento Articolo 15

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 15

soppresso

Notifica di una royalty aggregata al centro di competenza

- 1.** *I titolari di brevetti SEP in vigore in uno o più Stati membri per i quali sono stati assunti impegni FRAND possono notificare congiuntamente al centro di competenza la royalty aggregata per i brevetti SEP relativi a una norma.*
- 2.** *La notifica effettuata in conformità al paragrafo 1 contiene le informazioni seguenti:*
 - (a)** *la denominazione commerciale della norma;*
 - (b)** *l'elenco delle specifiche tecniche che definiscono la norma;*
 - (c)** *i nomi dei titolari di brevetti SEP che effettuano la notifica di cui al paragrafo 1;*

(d) la percentuale stimata che rappresentano i titolari di brevetti SEP di cui al paragrafo 1 rispetto alla totalità dei titolari di brevetti SEP;

(e) la percentuale stimata di brevetti SEP di cui sono titolari collettivamente rispetto alla totalità dei brevetti SEP relativi alla norma;

(f) gli utilizzi noti ai titolari di brevetti SEP di cui alla lettera c);

(g) la royalty aggregata globale, a meno che le parti che effettuano la notifica non specifichino che la royalty aggregata non è globale;

(h) l'eventuale periodo di validità della royalty aggregata di cui al paragrafo 1.

3. La notifica di cui al paragrafo 1 è effettuata entro 120 giorni dalla data:

(a) della pubblicazione di una norma da parte dell'organizzazione di normazione per gli utilizzi noti ai titolari di brevetti SEP di cui al paragrafo 2, lettera c); o

(b) in cui vengono a conoscenza di un nuovo utilizzo della norma.

4. Il centro di competenza pubblica nella banca dati le informazioni fornite ai sensi del paragrafo 2.

Qualsiasi riferimento alle "royalty aggregate" dovrebbe essere espunto da tutta la proposta della Commissione.

Emendamento 45

Proposta di regolamento Articolo 16

Testo della Commissione

Articolo 16

Revisione della royalty aggregata

1. In caso di revisione della royalty aggregata, i titolari di brevetti SEP

Emendamento

soppresso

notificano al centro di competenza la royalty aggregata riveduta e i motivi della revisione.

2. Il centro di competenza pubblica nella banca dati la royalty aggregata iniziale e la royalty aggregata riveduta, mentre nel registro pubblica i motivi della revisione.

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 17

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 17

soppresso

Processo per agevolare gli accordi sulle determinazioni della royalty aggregata

1. I titolari dei brevetti SEP in vigore in uno o più Stati membri che rappresentano almeno il 20 % di tutti i brevetti SEP relativi a una norma possono chiedere al centro di competenza di nominare un conciliatore dal relativo elenco affinché intervenga in qualità di mediatore nelle discussioni relative alla presentazione congiunta di una royalty aggregata.

2. Tale richiesta è presentata entro 90 giorni dalla pubblicazione della norma o entro 120 giorni dalla prima vendita di un nuovo utilizzo sul mercato dell'Unione per gli utilizzi non noti al momento della pubblicazione della norma.

3. La richiesta contiene le informazioni seguenti:

(a) la denominazione commerciale della norma;

(b) la data di pubblicazione dell'ultima specifica tecnica o la data della prima vendita del nuovo utilizzo sul mercato dell'Unione;

(c) gli utilizzi noti ai titolari di brevetti

SEP di cui al paragrafo 1;

(d) i nomi e i dati di contatto dei titolari di brevetti SEP che sostengono la richiesta;

(e) la percentuale stimata di brevetti SEP di cui sono titolari individualmente e collettivamente rispetto alla totalità dei potenziali brevetti rivendicati come essenziali per la norma.

4. Il centro di competenza informa i titolari di brevetti SEP di cui al paragrafo 3, lettera d), e chiede loro di manifestare interesse a partecipare al processo e di fornire una stima delle rispettive quote di brevetti SEP rispetto alla totalità dei brevetti SEP per la norma.

5. Il centro di competenza nomina un conciliatore dal relativo elenco e informa tutti i titolari di brevetti SEP che hanno manifestato interesse a partecipare al processo.

6. I titolari di brevetti SEP che presentano al conciliatore informazioni riservate ne forniscono una versione non riservata con dettagli sufficienti a consentire una ragionevole comprensione della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato.

7. Nel caso in cui i titolari di brevetti SEP non effettuino una notifica congiunta entro 6 mesi dalla nomina del conciliatore, quest'ultimo pone fine al processo.

8. Se i contributori si accordano su una notifica congiunta, si applica la procedura di cui all'articolo 15, paragrafi 1, 2 e 4.

Emendamento 47

**Proposta di regolamento
Articolo 18**

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Emendamento 48

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il centro di competenza effettua un'iscrizione nel registro per la norma in relazione alla quale sono stati assunti impegni FRAND, entro 60 giorni a decorrere dalla ***prima tra le date seguenti:***

1. Il centro di competenza effettua un'iscrizione nel registro per la norma in relazione alla quale sono stati assunti impegni FRAND, entro 60 giorni a decorrere dalla ***pubblicazione della norma e delle relative informazioni da parte del centro di competenza ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 7.***

(a) la data in cui il centro di competenza ha pubblicato la norma e le relative informazioni ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 7;

(b) la data in cui il centro di competenza ha pubblicato la royalty aggregata e le relative informazioni ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, e dell'articolo 18, paragrafo 11.

Emendamento 49

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il centro di competenza pubblica un avviso sul sito web dell'EUIPO per informare i portatori di interessi che è stata effettuata un'iscrizione nel registro ***e inserisce un riferimento alle pubblicazioni di cui al paragrafo 1.*** Il centro di competenza notifica l'avviso di cui al presente paragrafo ai titolari di brevetti SEP noti, a titolo individuale e per via

2. Il centro di competenza pubblica un avviso sul sito web dell'EUIPO per informare i portatori di interessi che è stata effettuata un'iscrizione nel registro. Il centro di competenza notifica l'avviso di cui al presente paragrafo ai titolari di brevetti SEP noti, a titolo individuale e per via elettronica, e all'organizzazione di

elettronica, e all'organizzazione di
normazione interessata.

normazione interessata.

Emendamento 50

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Nel caso in cui la registrazione non contenga le informazioni di cui agli articoli 4 e 5 o contenga informazioni incomplete o inesatte, il centro di competenza chiede al titolare del brevetto SEP di fornire le informazioni esatte e complete entro il termine stabilito, che non può essere inferiore a **due** mesi.

Emendamento

3. Nel caso in cui la registrazione non contenga le informazioni di cui agli articoli 4 e 5 o contenga informazioni incomplete o inesatte, il centro di competenza chiede al titolare del brevetto SEP di fornire le informazioni esatte e complete entro il termine stabilito, che non può essere inferiore a **sei** mesi.

Emendamento 51

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Se il titolare del brevetto SEP non fornisce le informazioni esatte e complete, la registrazione è sospesa fino a quando non vengono corrette le inesattezze o non vengono fornite le informazioni mancanti.

Emendamento

4. Se il titolare del brevetto SEP non fornisce le informazioni esatte e complete, ***il centro di competenza informa il titolare del brevetto SEP del fatto che non sono state presentate informazioni esatte e complete e che, dopo un periodo di tolleranza di due mesi durante il quale il titolare del brevetto SEP potrebbe ancora fornire le informazioni richieste, la sua*** registrazione è sospesa fino a quando non vengono corrette le inesattezze o non vengono fornite le informazioni mancanti.

Emendamento 52

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il centro di competenza notifica al titolare del brevetto SEP la richiesta e lo invita a correggere l'iscrizione nel registro o le informazioni presentate per la banca dati, se del caso, entro un termine che non può essere inferiore a **due** mesi.

Emendamento

3. Il centro di competenza notifica al titolare del brevetto SEP la richiesta e lo invita a correggere l'iscrizione nel registro o le informazioni presentate per la banca dati, se del caso, entro un termine che non può essere inferiore a **sei** mesi.

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione

4. Quando riceve informazioni da un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, da un ufficio brevetti o da terzi sugli elementi indicati di seguito, il centro di competenza ne informa il titolare di un brevetto SEP e lo invita a correggere l'iscrizione nel registro o le informazioni presentate per la banca dati, se del caso, entro un termine non inferiore a **2** mesi, riguardo a:

Emendamento

4. Quando riceve informazioni da un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, da un ufficio brevetti o da terzi sugli elementi indicati di seguito, il centro di competenza ne informa il titolare di un brevetto SEP e lo invita a correggere l'iscrizione nel registro o le informazioni presentate per la banca dati, se del caso, entro un termine non inferiore a **sei** mesi, riguardo a:

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Se il titolare di un brevetto SEP non corregge l'iscrizione nel registro o le informazioni presentate per la banca dati entro il termine stabilito, la registrazione è sospesa fino a quando non vengono corrette le inesattezze o non vengono fornite le informazioni mancanti.

Emendamento

5. Se il titolare di un brevetto SEP non corregge l'iscrizione nel registro o le informazioni presentate per la banca dati entro il termine stabilito, ***il centro di competenza notifica al titolare del brevetto SEP che l'iscrizione non è stata corretta e che, dopo un periodo di tolleranza di due mesi durante il quale il titolare del brevetto SEP potrebbe ancora fornire le informazioni richieste***, la registrazione è

sospesa fino a quando non vengono corrette le inesattezze o non vengono fornite le informazioni mancanti.

Emendamento 55

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. *Al* conciliatore *sono attribuiti i compiti seguenti:*

(a) mediare tra le parti nella determinazione di una royalty aggregata;

(b) fornire un parere non vincolante su una royalty aggregata;

(c) intervenire in una procedura di determinazione delle condizioni FRAND.

Emendamento

2. *Il* conciliatore *interviene* in una procedura di determinazione delle condizioni FRAND.

Emendamento 56

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione

5. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione, mediante un atto di esecuzione adottato in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 68, paragrafo 2, stabilisce le disposizioni pratiche e operative riguardanti:

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 57

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione

(b) le procedure previste dagli articoli 17, 18, 31 e 32 e dal titolo VI.

Emendamento

(b) le procedure previste dagli articoli 31 e 32 e dal titolo VI.

Emendamento 58

**Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Il centro di competenza istituisce un elenco di candidati adatti al ruolo di valutatori o conciliatori. ***Possono esservi*** diversi elenchi di valutatori e conciliatori, a seconda dell'area tecnica di specializzazione o di competenza.

Emendamento

2. Il centro di competenza istituisce un elenco di candidati adatti al ruolo di valutatori o conciliatori. ***Vi sono*** diversi elenchi di valutatori e conciliatori, a seconda dell'area tecnica di specializzazione o di competenza.

Emendamento 59

**Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 5**

Testo della Commissione

5. ***Ogni titolare di brevetti SEP può proporre volontariamente ogni anno fino a 100 brevetti SEP registrati di diverse famiglie da sottoporre a verifica del carattere essenziale in relazione a ciascuna norma per la quale i brevetti SEP sono stati registrati.***

Emendamento

soppresso

Emendamento 60

**Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 6**

Testo della Commissione

6. ***Qualsiasi utilizzatore può proporre volontariamente ogni anno fino a 100 brevetti SEP registrati di diverse famiglie***

Emendamento

soppresso

da sottoporre a verifica del carattere essenziale in relazione a ciascuna norma per la quale i brevetti SEP sono stati registrati.

Emendamento 61

Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) la denominazione commerciale della norma e il nome *dell'*organizzazione di normazione;

Emendamento

(d) la denominazione commerciale della norma e il nome *della pertinente* organizzazione di normazione;

Emendamento 62

Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

(f) i riferimenti a qualsiasi altra determinazione delle condizioni FRAND, se applicabile.

Emendamento

(f) i riferimenti a qualsiasi altra determinazione *correlata* delle condizioni FRAND, se applicabile.

Emendamento 63

Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. *Il termine di prescrizione dell'azione dinanzi a un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro è sospeso per la durata della determinazione delle condizioni FRAND.*

Emendamento

soppresso

Emendamento 64

Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La parte chiamata a rispondere notifica la propria risposta al centro di competenza entro 15 giorni dal ricevimento della notifica della richiesta di determinazione delle condizioni FRAND da parte del centro di competenza in conformità al paragrafo 1. La risposta indica se la parte chiamata a rispondere accetta la determinazione delle condizioni FRAND e *se si impegna a rispettarne l'esito*.

Emendamento

2. La parte chiamata a rispondere notifica la propria risposta al centro di competenza entro 15 giorni dal ricevimento della notifica della richiesta di determinazione delle condizioni FRAND da parte del centro di competenza in conformità al paragrafo 1. La risposta indica se la parte chiamata a rispondere accetta la determinazione delle condizioni FRAND e, *in caso di disaccordo, precisa i motivi per cui la parte rifiuta di partecipare*.

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. Se la parte chiamata a rispondere non risponde entro il termine stabilito al paragrafo 2 o informa il centro di competenza della sua decisione di non partecipare alla determinazione delle condizioni FRAND, *o di non impegnarsi a rispettarne l'esito*, si applica quanto segue:

Emendamento

3. Se la parte chiamata a rispondere non risponde entro il termine stabilito al paragrafo 2 o informa il centro di competenza della sua decisione di non partecipare alla determinazione delle condizioni FRAND, si applica quanto segue:

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

(a) il centro di competenza ne informa la parte richiedente invitandola a confermare entro sette giorni se chiede la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND e *se si impegna a rispettarne l'esito*;

Emendamento

(a) il centro di competenza ne informa la parte richiedente invitandola a confermare entro sette giorni se chiede la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND;

Emendamento 67

Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

(b) se la parte richiedente ne chiede la prosecuzione **e si impegna a rispettarne l'esito**, la determinazione delle condizioni FRAND prosegue, ma al procedimento giudiziario non si applica l'articolo 34, paragrafo 1, per la parte richiedente in relazione al medesimo oggetto;

Emendamento

(b) se la parte richiedente ne chiede la prosecuzione, la determinazione delle condizioni FRAND prosegue, ma al procedimento giudiziario non si applica l'articolo 34, paragrafo 1, per la parte richiedente in relazione al medesimo oggetto;

Emendamento 68

Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione

4. Qualora la parte chiamata a rispondere accetti la determinazione delle condizioni FRAND **e si impegni a rispettarne l'esito** ai sensi del paragrafo 2, **anche nel caso in cui tale impegno sia subordinato all'impegno della parte richiedente a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND**, si applica quanto segue:

Emendamento

4. Qualora la parte chiamata a rispondere accetti la determinazione delle condizioni FRAND ai sensi del paragrafo 2, si applica quanto segue:

Emendamento 69

Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

(a) il centro di competenza ne informa la parte richiedente e la invita a **confermare al** centro di competenza, entro sette giorni, **se anch'essa si impegna a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND. Se la parte richiedente accetta l'impegno, la**

Emendamento

(a) il centro di competenza ne informa la parte richiedente e la invita a **informare il** centro di competenza, entro sette giorni;

determinazione delle condizioni FRAND prosegue e il risultato è vincolante per entrambe le parti;

Emendamento 70

Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione

(b) se la parte richiedente non risponde entro il termine di cui alla lettera a) *o informa il centro di competenza che non intende impegnarsi a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND*, il centro di competenza ne informa la parte chiamata a rispondere invitandola a confermare entro sette giorni se chiede la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND;

Emendamento

(b) se la parte richiedente non risponde entro il termine di cui alla lettera a), il centro di competenza ne informa la parte chiamata a rispondere invitandola a confermare entro sette giorni se chiede la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND;

Emendamento 71

Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Entrambe le parti possono dichiarare l'impegno a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND in qualsiasi momento durante il processo. L'impegno può essere unilaterale o subordinato all'accordo dell'altra parte. L'impegno non ha alcun impatto sull'esito o sulla prosecuzione del processo di determinazione delle condizioni FRAND.

Emendamento 72

Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Se entro i termini applicabili una delle parti si impegna a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND **mentre l'altra parte non assume il medesimo impegno**, il centro di competenza adotta una comunicazione sugli impegni alla determinazione delle condizioni FRAND e la notifica alle parti entro 5 giorni dalla scadenza del termine stabilito per assumere l'impegno. Tale comunicazione contiene i nomi delle parti, l'oggetto della determinazione delle condizioni FRAND, una sintesi della procedura e informazioni sull'impegno assunto o sulla mancata assunzione dell'impegno per ciascuna parte.

Emendamento

5. Se entro i termini applicabili una delle parti si impegna a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND, il centro di competenza adotta una comunicazione sugli impegni alla determinazione delle condizioni FRAND e la notifica alle parti entro 5 giorni dalla scadenza del termine stabilito per assumere l'impegno. Tale comunicazione contiene i nomi delle parti, l'oggetto della determinazione delle condizioni FRAND, una sintesi della procedura e informazioni sull'impegno assunto o sulla mancata assunzione dell'impegno per ciascuna parte.

Emendamento 73

**Proposta di regolamento
Articolo 39**

Testo della Commissione

Selezione **dei** conciliatori

1. A seguito della **risposta relativa alla** determinazione delle condizioni FRAND **notificata** dalla parte chiamata a rispondere in conformità all'articolo 38, paragrafo 2, oppure a seguito della richiesta di prosecuzione in conformità all'articolo 38, paragrafo 5, **il centro di competenza propone almeno tre candidati per la determinazione delle condizioni FRAND scegliendoli** dall'elenco dei conciliatori di cui all'articolo 27, paragrafo 2. **La parte o le parti selezionano uno dei candidati proposti come conciliatore per la determinazione delle condizioni FRAND.**

2. Se **le** parti non si accordano **su un** conciliatore, il centro di competenza

Emendamento

Selezione **del panel di** conciliatori

1. A seguito della **prosecuzione della** determinazione delle condizioni FRAND **richiesta** dalla parte chiamata a rispondere in conformità all'articolo 38, paragrafo 2, oppure a seguito della richiesta di prosecuzione in conformità all'articolo 38, paragrafo 5, **la parte richiedente e la parte chiamata a rispondere nominano ciascuna un conciliatore per il panel di conciliatori, scegliendolo** dall'elenco dei conciliatori di cui all'articolo 27, paragrafo 2. **I due conciliatori nominano di comune accordo un ulteriore conciliatore per la determinazione delle condizioni FRAND scegliendolo dall'elenco dei conciliatori di cui all'articolo 27, paragrafo 2.**

2. Se **i due conciliatori nominati dalle** parti non si accordano **sul terzo**

seleziona un candidato dall'elenco dei conciliatori di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

conciliatore, il centro di competenza seleziona un candidato dall'elenco dei conciliatori di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

Emendamento 74

Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Dopo che il caso è stato deferito al **conciliatore** in conformità all'articolo 40, paragrafo 2, **questi** verifica se la richiesta contenga le informazioni previste dall'articolo 36 conformemente al regolamento di procedura.

Emendamento

1. Dopo che il caso è stato deferito al **panel di conciliatori** in conformità all'articolo 40, paragrafo 2, **esso** verifica se la richiesta contenga le informazioni previste dall'articolo 36 conformemente al regolamento di procedura.

Emendamento 75

Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il **conciliatore** comunica alle parti o alla parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND il calendario e le modalità di svolgimento della procedura.

Emendamento

2. Il **panel di conciliatori** comunica alle parti o alla parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND il calendario e le modalità di svolgimento della procedura.

Emendamento 76

Proposta di regolamento Articolo 44 - paragrafo 1

Testo della Commissione

1. **Al più tardi con la prima comunicazione scritta** le parti possono eccepire che il **conciliatore** non può procedere alla determinazione delle condizioni FRAND per motivi di diritto, ad esempio l'esistenza di una precedente

Emendamento

1. **In qualsiasi momento** le parti possono eccepire che il **panel di conciliatori** non può procedere alla determinazione delle condizioni FRAND per motivi di diritto, ad esempio l'esistenza di una precedente determinazione delle

determinazione delle condizioni FRAND vincolante o di un accordo tra le parti. All'altra parte è data la possibilità di presentare le proprie osservazioni.

condizioni FRAND vincolante o di un accordo tra le parti. All'altra parte è data la possibilità di presentare le proprie osservazioni.

Emendamento 77

Proposta di regolamento Articolo 44 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il **conciliatore** decide sull'obiezione potendo respingerla in quanto infondata prima di procedere all'esame del merito oppure integrarla nell'esame del merito della determinazione delle condizioni FRAND. Se respinge l'obiezione o la integra nell'esame del merito della determinazione delle condizioni FRAND, il **conciliatore** riprende l'esame della determinazione delle condizioni FRAND.

Emendamento

2. Il **panel di conciliatori** decide sull'obiezione potendo respingerla in quanto infondata prima di procedere all'esame del merito oppure integrarla nell'esame del merito della determinazione delle condizioni FRAND. Se respinge l'obiezione o la integra nell'esame del merito della determinazione delle condizioni FRAND, il **panel di conciliatori** riprende l'esame della determinazione delle condizioni FRAND.

Emendamento 78

Proposta di regolamento Articolo 44 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Se decide che l'obiezione è fondata, il **conciliatore** pone fine alla determinazione delle condizioni FRAND e redige una relazione contenente le motivazioni della decisione.

Emendamento

3. Se decide che l'obiezione è fondata, il **panel di conciliatori** pone fine alla determinazione delle condizioni FRAND e redige una relazione contenente le motivazioni della decisione.

Emendamento 79

Proposta di regolamento Articolo 45 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il **conciliatore** assiste le parti in

Emendamento

1. Il **panel di conciliatori** assiste le

modo indipendente e imparziale nei loro sforzi per determinare condizioni FRAND.

parti in modo indipendente e imparziale nei loro sforzi per determinare condizioni FRAND.

Emendamento 80

Proposta di regolamento Articolo 45 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il **conciliatore** può invitare le parti o la parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND a un incontro oppure può comunicare con loro verbalmente o per iscritto.

Emendamento

2. Il **panel di conciliatori** può invitare le parti o la parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND a un incontro oppure può comunicare con loro verbalmente o per iscritto.

Emendamento 81

Proposta di regolamento Articolo 45 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le parti o la parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND cooperano in buona fede con il **conciliatore**, in particolare partecipando alle riunioni, dando risposta alle sue richieste di presentare tutti i documenti, le informazioni e le spiegazioni pertinenti e utilizzando i mezzi a loro disposizione per consentire al conciliatore di ascoltare i testimoni e i periti che questi potrebbe convocare.

Emendamento

3. Le parti o la parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND cooperano in buona fede con il **panel di conciliatori**, in particolare partecipando alle riunioni, dando risposta alle sue richieste di presentare tutti i documenti, le informazioni e le spiegazioni pertinenti e utilizzando i mezzi a loro disposizione per consentire al conciliatore di ascoltare i testimoni e i periti che questi potrebbe convocare.

Emendamento 82

Proposta di regolamento Articolo 45 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. In qualsiasi fase della procedura, su richiesta di entrambe le parti o della parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND, a seconda dei casi, il **conciliatore** pone fine alla determinazione delle condizioni FRAND.

Emendamento

5. In qualsiasi fase della procedura, su richiesta di entrambe le parti o della parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND, a seconda dei casi, il **panel di conciliatori** pone fine alla determinazione delle condizioni FRAND.

Emendamento 83

Proposta di regolamento

Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) non ottempera alle richieste del **conciliatore**, al regolamento di procedura o al calendario della procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2,

Emendamento

(a) non ottempera alle richieste del **panel di conciliatori**, al regolamento di procedura o al calendario della procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2,

Emendamento 84

Proposta di regolamento

Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) **revoca l'impegno a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND di cui all'articolo 38, oppure**

Emendamento

soppresso

Emendamento 85

Proposta di regolamento

Articolo 46 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

il **conciliatore** ne informa entrambe le parti.

Emendamento

il **panel di conciliatori** ne informa entrambe le parti.

Emendamento 86

Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Dopo aver ricevuto la notifica del **conciliatore**, la parte adempiente può chiedere a quest'ultimo di prendere uno dei provvedimenti seguenti:

Emendamento

2. Dopo aver ricevuto la notifica del **panel di conciliatori**, la parte adempiente può chiedere a quest'ultimo di prendere uno dei provvedimenti seguenti:

Emendamento 87

Proposta di regolamento Articolo 47 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Nel caso in cui una parte abbia avviato un procedimento parallelo prima o durante la determinazione delle condizioni FRAND, il conciliatore, oppure, se questo non è stato nominato, il centro di competenza pone fine alla determinazione delle condizioni FRAND su richiesta di qualsiasi **altra** parte.

Emendamento

2. Nel caso in cui una parte abbia avviato un procedimento parallelo prima o durante la determinazione delle condizioni FRAND, il conciliatore, oppure, se questo non è stato nominato, il centro di competenza pone fine alla determinazione delle condizioni FRAND su richiesta di qualsiasi parte.

Emendamento 88

Proposta di regolamento Articolo 50 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. In qualsiasi momento durante la determinazione delle condizioni FRAND, il **conciliatore** o una parte, di propria iniziativa o su invito del **conciliatore**, può presentare proposte per la determinazione delle condizioni FRAND.

Emendamento

1. In qualsiasi momento durante la determinazione delle condizioni FRAND, il **panel di conciliatori** o una parte, di propria iniziativa o su invito del **panel di conciliatori**, può presentare proposte per la determinazione delle condizioni FRAND.

Emendamento 89

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Nel presentare suggerimenti sulle condizioni FRAND, il **conciliatore** prende in considerazione l'impatto della determinazione delle condizioni FRAND sulla catena del valore e sugli incentivi all'innovazione sia per il titolare del brevetto SEP sia per i portatori di interessi nella catena del valore di cui trattasi. A tal fine il **conciliatore può basarsi sulla perizia di cui all'articolo 18 o, in mancanza di quest'ultima**, può chiedere ulteriori informazioni e ascoltare periti o portatori di interessi.

Emendamento

3. Nel presentare suggerimenti sulle condizioni FRAND, il **panel di conciliatori** prende in considerazione l'impatto della determinazione delle condizioni FRAND sulla catena del valore e sugli incentivi all'innovazione sia per il titolare del brevetto SEP sia per i portatori di interessi nella catena del valore di cui trattasi. A tal fine il **panel di conciliatori** può chiedere ulteriori informazioni e ascoltare periti o portatori di interessi.

Emendamento 90

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Al più tardi 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all'articolo 37, il **conciliatore** presenta una proposta motivata di determinazione delle condizioni FRAND alle parti o, a seconda dei casi, alla parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND.

Emendamento

1. Al più tardi 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all'articolo 37, il **panel di conciliatori** presenta una proposta motivata di determinazione delle condizioni FRAND alle parti o, a seconda dei casi, alla parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND.

Emendamento 91

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ciascuna parte può presentare osservazioni e suggerire modifiche in relazione alla proposta del **conciliatore**, che la può riformulare per tenere conto

Emendamento

2. Ciascuna parte può presentare osservazioni e suggerire modifiche in relazione alla proposta del **panel di conciliatori**, che la può riformulare per

delle osservazioni delle parti, informandone in tal caso le parti o la parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND, a seconda dei casi.

tenere conto delle osservazioni delle parti, informandone in tal caso le parti o la parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND, a seconda dei casi.

Emendamento 92

Proposta di regolamento Articolo 56 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) le parti firmano una dichiarazione scritta con cui accettano la proposta motivata di determinazione delle condizioni FRAND da parte del *conciliatore*, di cui all'articolo 55;

Emendamento

(b) le parti firmano una dichiarazione scritta con cui accettano la proposta motivata di determinazione delle condizioni FRAND da parte del *panel di conciliatori*, di cui all'articolo 55;

Emendamento 93

Proposta di regolamento Articolo 56 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) una delle parti presenta una dichiarazione scritta con cui comunica che non accetta la proposta motivata di determinazione delle condizioni FRAND da parte del *conciliatore*, di cui all'articolo 55;

Emendamento

(c) una delle parti presenta una dichiarazione scritta con cui comunica che non accetta la proposta motivata di determinazione delle condizioni FRAND da parte del *panel di conciliatori*, di cui all'articolo 55;

Emendamento 94

Proposta di regolamento Articolo 56 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) una delle parti non risponde alla proposta motivata di determinazione delle condizioni FRAND da parte del *conciliatore*, di cui all'articolo 55.

Emendamento

(d) una delle parti non risponde alla proposta motivata di determinazione delle condizioni FRAND da parte del *panel di conciliatori*, di cui all'articolo 55.

Emendamento 95

Proposta di regolamento Articolo 56 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) la determinazione vincolante delle condizioni FRAND concordata tra le parti a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, cessa quando il conciliatore presenta la sua proposta motivata definitiva a norma dell'articolo 55.

Emendamento 96

Proposta di regolamento Articolo 61

Testo della Commissione

Emendamento

Formazione, consulenza e assistenza

Formazione, consulenza e assistenza

1. Il centro di competenza offre corsi di formazione e assistenza a titolo gratuito su questioni relative ai brevetti SEP per le micro, piccole e medie imprese.

1. Il centro di competenza offre corsi di formazione e assistenza a titolo gratuito su questioni relative ai brevetti SEP per le micro, piccole e medie imprese.

In particolare, il centro di competenza opera in stretta collaborazione con la Commissione europea, gli uffici nazionali dei brevetti e i regimi governativi a sostegno delle PMI al fine di offrire orientamenti pratici e consulenze alle PMI, siano esse titolari o utilizzatori di brevetti SEP. Il centro di competenza consulta inoltre periodicamente le PMI per stabilire quali corsi di formazione e forme di sostegno dovrebbe offrire loro, nonché quali studi di cui al paragrafo 2 rivestirebbero maggiore utilità per loro.

2. Il centro di competenza può commissionare studi, se lo ritiene necessario, per assistere le micro, piccole e medie imprese su questioni relative ai brevetti SEP.

2. Il centro di competenza può commissionare studi, se lo ritiene necessario, per assistere le micro, piccole e medie imprese su questioni relative ai brevetti SEP. ***Tali studi possono prevedere***

l'obbligo per i titolari e gli utilizzatori di brevetti SEP di fornire informazioni sulle licenze stipulate, sulle royalty versate o riscosse e sui prodotti venduti per applicazioni IoT. Il centro di competenza può fornire alle PMI stime dei costi di licenza per tali applicazioni.

2 bis. Il centro di competenza impone a ciascun titolare di brevetti SEP con un brevetto SEP registrato di comunicare su base annua:

(a) tutti gli accordi di licenza conclusi con le PMI;

(b) tutte le PMI che gli hanno inviato richieste non sollecitate di licenza SEP; nonché

(c) tutte le PMI alle quali ha specificamente chiesto di ottenere una licenza SEP.

Il centro di competenza pubblica una relazione annuale sulla concessione di licenze SEP alle PMI basata su tali relazioni.

2 ter. Il centro di competenza invita i titolari di brevetti SEP con un brevetto SEP registrato a individuare un dipendente, denominato "ambasciatore per le PMI", al quale il centro di competenza può rivolgere richieste a norma dei paragrafi da 1 a 3. I titolari di brevetti SEP possono nominare un ambasciatore per le PMI su base volontaria.

3. I costi dei servizi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono a carico dell'EUIPO.

3. I costi dei servizi di cui ai paragrafi da 1 a 2 ter sono a carico dell'EUIPO. L'EUIPO garantisce che tale funzione sia dotata di fondi e risorse sufficienti.

Emendamento 97

Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) per l'agevolazione degli accordi sulle determinazioni della royalty aggregata da parte dei conciliatori in conformità all'articolo 17;

soppresso

Emendamento 98

Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) per le perizie sulle royalty aggregate in conformità all'articolo 18;

soppresso

Emendamento 99

Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) le tasse di cui al paragrafo 2, lettera a), sono sostenute dai titolari di brevetti SEP che hanno partecipato al processo in base alle rispettive percentuali stimate di brevetti SEP rispetto alla totalità dei brevetti SEP per la norma in questione;

soppresso

Emendamento 100

Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) le tasse di cui al paragrafo 2, lettera b), sono sostenute in egual misura dalle parti che hanno partecipato alla

soppresso

procedura relativa alla perizia sulla royalty aggregata, salvo diverso accordo tra loro o a meno che il panel non suggerisca una diversa ripartizione in base alle dimensioni delle parti, stabilite in virtù del rispettivo fatturato;

Emendamento 101

Proposta di regolamento Articolo 64 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Nel caso in cui gli importi richiesti non siano pagati per intero entro 10 giorni dalla data della richiesta, il centro di competenza può avvisare la parte inadempiente dandole la possibilità di effettuare il pagamento richiesto entro [cinque] giorni. In caso di **royalty aggregata o di** determinazione delle condizioni FRAND, il centro di competenza invia una copia della richiesta all'altra parte.

Emendamento

2. Nel caso in cui gli importi richiesti non siano pagati per intero entro 10 giorni dalla data della richiesta, il centro di competenza può avvisare la parte inadempiente dandole la possibilità di effettuare il pagamento richiesto entro [cinque] giorni. In caso di determinazione delle condizioni FRAND, il centro di competenza invia una copia della richiesta all'altra parte.

Emendamento 102

Proposta di regolamento Articolo 66

Testo della Commissione

Articolo 66

Apertura della registrazione per una norma esistente

1. ***Fino al [OP: inserire la data corrispondente a 28 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] i titolari di brevetti SEP essenziali per una norma pubblicata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento ("norme esistenti"), per la quale sono stati assunti impegni FRAND, possono notificare al centro di competenza, ai sensi degli articoli 14, 15 e***

Emendamento

soppresso

17, qualsiasi norma esistente o parte di essa, che sarà determinata nell'atto delegato in conformità al paragrafo 4. Le procedure e le prescrizioni in materia di notifiche e pubblicazione stabilite nel presente regolamento si applicano mutatis mutandis.

2. Fino al [OP: inserire la data corrispondente a 28 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] gli utilizzatori di una norma pubblicata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, per la quale sono stati assunti impegni FRAND, possono notificare al centro di competenza, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 4, qualsiasi norma esistente o parte di essa, che sarà determinata nell'atto delegato in conformità al paragrafo 4. Le procedure e le prescrizioni in materia di notifiche e pubblicazione stabilite nel presente regolamento si applicano mutatis mutandis.

3. Fino al [OP: inserire la data corrispondente a 30 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] i titolari di brevetti SEP o gli utilizzatori possono chiedere una perizia ai sensi dell'articolo 18 in relazione a brevetti SEP essenziali per una norma esistente o parte di essa, che sarà determinata nell'atto delegato conformemente al paragrafo 4. Le prescrizioni e le procedure di cui all'articolo 18 si applicano mutatis mutandis.

4. Nel caso in cui il funzionamento del mercato interno sia gravemente distorto a causa di inefficienze nella concessione di licenze per i brevetti SEP, la Commissione, dopo un adeguato processo di consultazione, determina, mediante un atto delegato ai sensi dell'articolo 67, le norme esistenti o parti di esse o i casi d'uso pertinenti che possono essere notificati ai sensi del paragrafo 1 o del paragrafo 2, o per i quali può essere chiesta una perizia ai

sensi del paragrafo 3. L'atto delegato determina anche quali procedure e prescrizioni in materia di notifiche e pubblicazione stabilite nel presente regolamento si applicano a tali norme esistenti. L'atto delegato è adottato entro [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento].

5. Il presente articolo si applica fatti salvi gli atti conclusi e i diritti acquisiti entro il [OP: inserire la data corrispondente a 28 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento].

Emendamento 103

Proposta di regolamento Articolo 68 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. ***A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, lettera b), di tale regolamento, nei casi in cui non è espresso alcun parere da parte del comitato, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione.***

Emendamento 104

Proposta di regolamento Articolo 70 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 5 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione *valuta l'efficacia e l'efficienza del sistema di registrazione dei brevetti SEP e di verifica del carattere essenziale.*

Emendamento

1. Entro il [6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione ***istituisce un gruppo di portatori di interessi esperti composto da esperti esterni indipendenti e da una rappresentanza equilibrata di tutte le parti interessate, compresi i titolari e gli utilizzatori di brevetti SEP e le PMI. Il***

gruppo di portatori di interessi esperti è incaricato di valutare l'impatto del presente regolamento sull'ecosistema europeo e internazionale in materia di proprietà intellettuale e innovazione e sulla competitività europea, nonché la compatibilità del presente regolamento con gli accordi dell'OMC. Il gruppo di portatori di interessi esperti formula la sua valutazione e la sua raccomandazione in una relazione destinata alla Commissione entro il [12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni tre anni. Tale relazione viene altresì resa pubblica.

Emendamento 105

Proposta di regolamento Articolo 70 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente ogni tre anni, la Commissione riesamina l'applicazione, l'esecuzione e l'impatto del presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Nella sua valutazione, la Commissione adotta una prospettiva globale nel considerare l'efficacia e l'efficienza delle misure che incidono sulla capacità di innovazione delle imprese dell'UE. Prende inoltre in considerazione la competitività a livello mondiale, i casi documentati di elusione e l'impatto sugli utenti finali. Nell'elaborare la relazione, la Commissione tiene conto della valutazione e delle raccomandazioni del gruppo di portatori di interessi esperti di cui al paragrafo 1 bis e consulta l'EUIPO, l'UEB, l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale e altre parti interessate a livello mondiale, compresi i governi di paesi terzi. La

relazione della Commissione di cui al primo comma valuta in particolare i seguenti aspetti: (a) l'efficacia del presente regolamento nel conseguire l'obiettivo perseguito di rafforzare la trasparenza, e in particolare l'impatto, l'efficacia e l'efficienza del centro di competenza e dei suoi metodi di lavoro; (b) il rapporto costi-benefici del presente regolamento per i titolari e gli utilizzatori di brevetti SEP; (c) l'impatto complessivo sull'ecosistema in materia di proprietà intellettuale e innovazione a livello europeo e internazionale; (d) l'impatto del presente regolamento sulle PMI e sulle microimprese; (e) l'impatto sugli scambi e sulla competitività dell'industria dell'Unione; (g) l'impatto in termini di oneri amministrativi per gli operatori economici; e (h) l'eventualità che il regolamento sia in contrasto con la compatibilità con l'OMC e con l'accordo TRIPS. Se la Commissione lo ritiene opportuno, la relazione è corredata di pertinenti proposte legislative o di abrogazione del regolamento in vigore.

Emendamento 106

Proposta di regolamento Articolo 70 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 8 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuta l'attuazione del presente regolamento. La valutazione esamina il funzionamento del presente regolamento, in particolare l'impatto, l'efficacia e l'efficienza del centro di competenza e dei suoi metodi di lavoro.

Emendamento

soppresso

Emendamento 107

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. *Nel redigere le relazioni di valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione consulta l'EU IPO e i portatori di interessi.*

soppresso

Emendamento 108

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. *La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al consiglio di amministrazione dell'EU IPO le relazioni di valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2, insieme alle conclusioni tratte sulla base di tali relazioni.*

soppresso

Emendamento 109

Proposta di regolamento
Articolo 72 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. *Esso si applica a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].*

2. *Esso si applica a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].*

Emendamento 110

Proposta di regolamento
Articolo 72 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. In deroga al paragrafo 2, l'articolo 3 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, nella misura in cui ciò sia necessario per l'istituzione del centro di competenza.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Brevetti essenziali e modifica del regolamento (UE) 2017/1001
Riferimenti	COM(2023)0232 – C9-0147/2023 – 2023/0133(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	JURI 15.6.2023
Parere espresso da Annuncio in Aula	INTA 5.10.2023
Commissioni associate - annuncio in aula	5.10.2023
Relatore(trice) per parere Nomina	Danuta Maria Hübner 19.7.2023
Esame in commissione	19.9.2023
Approvazione	28.11.2023
Esito della votazione finale	+: 30 -: 0 0: 4
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Saskia Bricmont, Daniel Caspary, Paolo De Castro, Markéta Gregorová, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Karin Karlsbro, Martine Kemp, Miapetra Kumpula-Natri, Bernd Lange, Margarida Marques, Gabriel Mato, Sara Matthieu, Emmanuel Maurel, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Catharina Rinzema, Inma Rodríguez-Piñero, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Juan Ignacio Zoido Álvarez
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Michiel Hoogeveen, Javier Moreno Sánchez, Ralf Seekatz

**ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE
DA CUI LA RELATRICE PER PARERE HA RICEVUTO CONTRIBUTI**

Conformemente all'allegato I, articolo 8, del regolamento, la relatrice per parere dichiara di aver ricevuto, nel corso dell'elaborazione del parere, fino alla sua approvazione in commissione, contributi dalle seguenti entità o persone:

Entità e/o persona
4IPcouncil
ACEA
ACT The App Association
Continental
DOLBY
Ericsson
European Association of Automotive Suppliers (CLEPA)
European Association of Smart Energy Solution Providers (ESMIG)
European Commission DG Grow, Unit of Intangible Economy
European Commission DG Trade, Unit for Investment and Intellectual Property
European Patent Office, President's Office
Fair Standards Alliance
Fraunhofer Institut
Ingenico
InterDigital
IP Europe
Marconi (Avanci platform)
Nokia
Phillips
Qualcomm
Xiaomi

L'elenco che precede è compilato sotto l'esclusiva responsabilità della relatrice per parere.

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

30	+
NI	Tiziana Beghin, Carles Puigdemont i Casamajó
PPE	Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Danuta Maria Hübner, Martine Kemp, Gabriel Mato, Ralf Seekatz, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Juan Ignacio Zoido Álvarez
Renew	Barry Andrews, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Catharina Rinzema, Marie-Pierre Vedrenne
S&D	Paolo De Castro, Miapetra Kumpula-Natri, Bernd Lange, Margarida Marques, Javier Moreno Sánchez, Inma Rodríguez-Piñero, Joachim Schuster, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt
The Left	Helmut Scholz
Verts/ALE	Saskia Bricmont, Markéta Gregorová, Heidi Hautala, Sara Matthieu

0	-

4	0
ECR	Geert Bourgeois, Michiel Hoogeveen, Jan Zahradil
The Left	Emmanuel Maurel

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti